



Città di Benevento

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 159

Del 11-10-2012

OGGETTO: Massa passiva. Presa d'atto documentazione. Atto di indirizzo. Determinazioni.

L'anno duemiladodici il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 20,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 10

IL SEGRETARIO GENERALE
 Partecipa in qualità di *Segretario Generale* Dott. Antonio Orlacchio con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
 Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
 La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Orlacchio

Premesso che:

Con delibera n. 30 del 01.03.2012, avente ad oggetto gli equilibri di bilancio e la presa d'atto della delibera n. 8/2012 della Corte dei Conti, la giunta comunale prescriveva indirizzi ai dirigenti dell'ente, volti a porre in essere attività finalizzate ad una corretta gestione e costante verifica degli equilibri di bilancio.

Tra le varie attività, si richiedeva anche una ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse, per le quali prioritariamente era necessario trovare copertura finanziaria, rispetto ad altre obbligazioni giuridiche da assumere a seguito di tale verifica.

Il settore legale era a tal fine onerato di produrre una relazione, entro il 31/03/2012, che desse un quadro della possibile massa debitoria dell'ente.

A seguito di verifica da parte dei singoli settori e a seguito delle comunicazioni dei dirigenti, il dirigente settore legale Avv. Angelo Mancini trasmetteva al settore finanze la nota prot. 29133/2012 con la quale si evidenziava un primo ed indicativo quadro di passività per un totale di oltre venti milioni di euro alla data del 30 marzo 2012.

Dopo l'approvazione del rendiconto esercizio 2011, la giunta comunale, preso atto delle difficoltà di valutazione sulla certezza dei debiti, il 21.05.2012 adottava la delibera n. 85, con la quale dava indirizzo di istituire una struttura temporanea intersettoriale, coordinata dal dirigente del settore legale e dal dirigente del settore finanze, finalizzata alla ricognizione delle passività pregresse, per individuare con certezza i debiti fuori bilancio a carico dell'ente e per passare alle conseguenti transazioni con i creditori.

Il gruppo di lavoro ha provveduto ad approfondire questioni relative alla massa passiva, così come segnalato dai singoli dirigenti, per valutare le eventuali criticità, i casi di corresponsabilità e ad aggiornarne lo stato.

L'attività del gruppo di lavoro non si è ancora conclusa per la complessità della verifica, aggravata anche dalla mancanza di un sistema di archiviazione informatica dei giudizi in grado di consentire la verifica di possibili contenziosi non segnalati negli elenchi trasmessi dai settori e per evitare di far erogare all'amministrazione somme non dovute e quindi a salvaguardia degli interessi dell'Ente.

considerato che:

La ricognizione sulla quale si sono registrati maggiori problemi è quella relativa al contenzioso, derivante dalla procedura degli espropri dei terreni delegati a soggetti interessati alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o agevolata, attraverso la sottoscrizione di convenzioni urbanistiche.

Moltissimi proprietari dei terreni oggetto degli interventi, hanno citato l'ente per occupazione abusiva, occupazione usurpativa e/o opposizione alla stima, ottenendo quasi sempre la conseguente condanna del comune.

Considerata la complessità della questione all'interno del gruppo di lavoro, si è costituito un sottogruppo con personale tecnico ed amministrativo, che per il passato si è già occupato di tali questioni, che ha già relazionato per un caso: l'esproprio dei terreni a Fontanelle (all. 1).

Il gruppo ha evidenziato che:

- in un caso l'ente è stato condannato al risarcimento per l'occupazione illegittima di un suolo, che il comune in corso di giudizio aveva già acquistato;
- in altri casi l'ente è stato condannato a pagare espropri ed interessi per superfici maggiori di quelle realmente occupate;
- il risarcimento disposto con una delle sentenze esaminate è stato pagato con l'inserimento nel passivo del dissesto, nel quale però incomprensibilmente non sono stati inseriti gli altri risarcimenti derivanti da altre sentenze per lo stesso caso (Ciseb);
- per nessuno dei casi esaminati è stata mai avviata azione risarcitoria nei confronti del Ciseb, né è stato richiesto il pagamento del corrispettivo per il diritto di superficie per gli alloggi realizzati.
- che alcune sentenze condannano l'ente a pagare espropri ed indennità di occupazione con relativi interessi, in solido con il Ciseb, in quanto responsabile per i mancati adempimenti assunti con la convenzione urbanistica;

Sull'attività complessiva ha relazionato il dirigente del settore legale con nota n. 81389 del 28.09.2012 (all.2), evidenziando come le contraddizioni e gli errori riscontrati nel caso Ciseb a danno del comune, sono state rinvenute anche nell'analisi di altre sentenze dove addirittura, un provvedimento della Corte d'Appello condanna l'ente a pagare per l'esproprio di un edificio, già pagato al proprietario in virtù di transazione.

A conferma di quanto sostenuto dal settore legale dell'ente, il 03.10.2012, l'avvocato Mario Chiusolo, difensore del comune nei giudizi relativi gli espropri delegati all'IACP in località Fontanelle, ha trasmesso la CTU dell'ing. Antonello Mandarino, con la quale si evidenzia che, nella quantificazione delle aree assegnate per l'esproprio IACP e per l'asse interquartiere, effettuando la ricostruzione dei frazionamenti delle originarie particelle, risultavano errori ed incongruenze in quanto esse risultavano assegnate ad altri giudizi. In merito e anche pervenuta ulteriore nota dell'Avv. Chiusolo - prot. 84737 del 11.10.2012 - (all.3) a chiarimento della questione con la quale lo stesso afferma «*il debito risultante all'attualità da parte del comune nei confronti degli eredi di Serino Luigi è di gran lunga inferiore a quello risultante dalla somma aritmetica degli importi di condanna delle sentenze relative ai richiamati interventi [...]»* (all.3).

Sulla scorta di tanto, il dirigente del settore legale ha evidenziato che, in un arco temporale di oltre venti anni, nei quali si sono succeduti frazionamenti catastali, successioni ereditarie, consulenti tecnici diversi nei vari giudizi che avevano ad oggetto lo stesso suolo, si sono potute generare contraddizioni nell'ambito dei tanti giudizi in essere.

Per i motivi esposti la ricognizione ha quindi presentato vari elementi di incertezza, che non hanno portato oggi al riconoscimento come debiti certi, liquidi ed esigibili di tutti i casi inseriti nella massa passiva ipotizzata con nota 29133 del 30.03.2012 e che pertanto non hanno consentito il pagamento, anche per non generare responsabilità a carico di chi lo effettua.

In data 10/10/2012, l'Amministrazione ha ritenuto necessario convocare per il giorno 12/10/2012 le parti ed i legali del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza 295/2008 del Tribunale di Benevento e alla sentenza n. 1408/2010 della Corte di Appello di Napoli di parziale riforma della sentenza n. 295/2008 del Tribunale di Benevento per rendere noto e contestare alle parti gli errori accertati dal gruppo di lavoro.

visto che:

Per nessuno dei procedimenti in esame è stato negli anni avviata un'azione di recupero nei confronti di eventuali terzi responsabili, né per debiti che l'ente dovrà pagare a breve, ma nemmeno per quelli che il consiglio ha già riconosciuto, a tal fine è stata approvata la delibera di giunta n. 157 del 01.10.2012, con la quale si è dato indirizzo al settore legale di verificare l'esistenza di possibili crediti, derivanti da procedure di espropri delegati, e qualora ne sussistano le condizioni, promuovere, nell'interesse del comune, azione giudiziaria dinanzi alla competente autorità per dichiarare il diritto dello stesso di rivalsa e manleva, relativamente a tutti gli oneri economici scaturenti dalle sentenze esecutive e/o passate in giudicato di cui sopra, con la conseguente condanna del terzo responsabile.

Inoltre, va approfondito il mancato inserimento dei debiti relativi ad espropri delegati, nella massa passiva del dissesto, chiuso con delibera di consiglio comunale del 23.11.2005 con l'assunzione di un mutuo. La circolare del ministero dell'interno f.l. 21/93 del 20 settembre 1993 prevedeva che, *"in merito all'acquisizione di aree per i piani di edilizia economica e popolare e quelle relative ai piani di insediamento industriale, l'inserimento nella massa passiva è ammesso per i debiti conseguenti ad acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi (strade, scuole, verde, ecc.) con esclusione di quelle cedute e date in concessione superficaria ai privati, a cooperative, agli IACP ed altri enti pubblici per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi i cui maggiori oneri debbono ricadere sugli anzidetti beneficiari, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare i provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari delle aree"*. Andava quindi inserito, dalla commissione straordinaria di liquidazione nel dissesto, ogni onere derivante da espropri per aree a servizi o derivante da procedure per le quali non era possibile adottare i provvedimenti di recupero a carico di terzi; nella fattispecie tutti gli oneri derivanti da procedure espropriative dove il terzo delegato non garantiva la solvibilità. Ed invece, risulta inserita, stranamente, nella massa passiva del dissesto, solo il pagamento relativo ad una sola delle diverse sentenze per occupazione di suoli il cui esproprio era delegato al Ciseb.

visto che:

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.194 del TUEL, in relazione agli adempimenti per il riequilibrio di bilancio, i dirigenti dei settori hanno evidenziato nelle loro relazioni, una situazione relativa lo stato delle partite debitorie, distinguibili in passività potenziali da accertare e debiti che invece hanno le caratteristiche del debito fuori bilancio.

Dalle note dei dirigenti i debiti che potranno riconoscersi come debiti fuori bilancio risultano quindi essere i seguenti:

- 1) € 1.312.111,84 Nota del settore legale n. 80666 del 27.09.2012 (all.4)
- 2) € 1.992.671,15 Nota n. 84747 del 11.10.2012 a firma del dirigente OO.PP (all.5)
- 3) € 1.462.173,36 Nota a firma del dirigente Urbanistica n. 79695 del 25.09.2012 (all.6)
- 4) € 11.348,58 Nota a firma del dirigente Sistemi di Staff n. 80352 del 26.09.2012 (all.7);
- 5) € 648.975,58 Nota del dirigente patrimonio del 11.10.2012 (all.8)
- 6) € 102.396,34 Nota del dirigente servizi sociali n. 64009 (all.9)

Per un totale di debiti pari ad € 5.529.676,85

Invece le passività che sono ancora oggetto di verifiche ed accertamenti sono le seguenti:

Urbanistica OO.PP	Nota n. 81452 01.10.2012 (all. 10)	€ 12.208.619,04
Legale	Nota n. 80666 del 27.09.2012 (all. 4)	€ 3.014.403,49
OO.PP	Nota n. 84747 11.10.2012 (all. 5)	€ 1.893.382,77
Finanze	Nota del settore finanze (all. 11)	€ 922.078,65
Patrimonio	Nota del settore Patrimonio del 11.10.2012 (All. 8)	€ 694.900,37
Urbanistica	Nota n. 79695 del 25.09.2012 (all. 6)	€ 2.817.567,62
Segreteria Generale	Nota n. 79279/2012 del 24/09/2012 (all. 12)	€ 175.567,45

PROPONE

- di prendere atto della relazione del dirigente del settore legale, della relazione dei dirigenti sugli espropri delegati, sui debiti fuori bilancio ex art. 194 T.u.e.l., della nota del difensore dell'ente Avv. Mario Chiusolo del 3.10.2012 e del 11.10.2012, delle note dei dirigenti dei settori;
- di prorogare fino al 30 novembre 2012 l'attività del gruppo di lavoro integrandolo con la presenza di tutti i dirigenti;
- di dare mandato al dirigente del settore legale di assumere ogni utile iniziativa per accelerare l'attività del gruppo di lavoro, al fine di consentire anche la precisa individuazione delle partite debitorie derivanti dai procedimenti e consentire conseguentemente ai componenti dirigenti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Dirigente del settore legale
Avv. Angelo Mancini



La Giunta Comunale

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
ESAMINATI gli atti richiamati ed allegati;
Con voti unanimi

DELIBERA

- fare propria la relazione e la proposta del dirigente del settore legale avv. Angelo Mancini;
- di prendere atto della relazione dei dirigenti sugli espropri delegati, della relazione del dirigente del settore legale, delle note dei dirigenti dei settori ex art.194 T.u.e.l., delle note del difensore dell'ente avv. Mario Chiusolo del 03.10.2012 e del 11.10.2012;
- di prendere atto, dalle attestazioni dei dirigenti dei settori, che i debiti che potranno essere riconosciuti come debiti fuori bilancio, ammontano a € 5.529.676,85, mentre le passività che sono ancora oggetto di verifiche ed accertamenti sono pari ad € 21.726.519,39;
- di prorogare fino al 30 novembre 2012 l'attività del gruppo di lavoro, integrandolo con la presenza di tutti i dirigenti;
- di dare mandato al dirigente del settore legale di assumere ogni utile iniziativa per accelerare l'attività del gruppo di lavoro, al fine di consentire anche la precisa individuazione delle partite debitorie derivanti dai procedimenti e consentire conseguentemente ai competenti dirigenti il riconoscimento dei corrispondenti debiti fuori bilancio;
- di dare mandato al dirigente del settore legale di verificare se, nelle procedure e nei giudizi di cui sopra, sono ravvisabili profili di responsabilità che possono aver determinato danni all'ente comune.

Con separata unanime votazione **dichiara la presente immediatamente eseguibile**

Gruppo di lavoro intersettoriale
"Debiti per espropri delegati"

Benevento, 25 settembre 2012

P. 81117
28.9.2012

→ Avv. Angelo Mancini
Dirigente Settore Legale

Dott. Andrea Lanzalone
Dirigente Settore Finanze
Loro Sedi

Oggetto: Debiti derivanti da espropri delegati. Caso CISEB

Con la presente relazioniamo sulla prima fase del lavoro di accertamento dei debiti e dei crediti relativi agli espropri dei terreni per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, delegati a diversi soggetti (Cooperative, IACP e Consorzi) con convenzioni urbanistiche che prevedevano la cessione del diritto di superficie per un valore pari al costo di esproprio.

Si tratta di procedure complesse che hanno prodotto numerosi ricorsi da parte dei proprietari dei terreni, con diversi gradi di giudizio a seguito dei quali questo Ente e i soggetti delegati agli espropri, sono stati condannati a pagare milioni di euro per occupazione illegittima/usurpativa o per opposizione alla stima del valore dei suoli. Dall'esame delle sentenze emerge innanzitutto la particolare confusione sulla individuazione dei suoli oggetto di occupazione che hanno comportato numerosi errori e/o contraddizioni che si riscontrano nelle perizie e nelle conseguenti decisioni dei giudici. In alcuni casi, l'Ente è stato condannato a pagare per l'esproprio di terreni di cui era già proprietario oppure per superfici di gran lunga superiori alla estensione della intera particella di terreno occupata.

La confusione si riscontra soprattutto nel caso degli espropri previsti per i suoli in località Fontanelle, perché questo Ente quasi contemporaneamente, emetteva tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, decreti di occupazione di diverse porzioni di terreni appartenenti alla stessa particella dello stesso proprietario, senza il preventivo frazionamento catastale, a favore di vari soggetti (Cooperative di abitazione, Consorzio CISEB, Consorzio Altair, IACP) per la realizzazione di alloggi, oppure per la costruzione di opere pubbliche da parte del Comune.

Per comprendere il complesso intreccio di ricorsi, consulenze, sentenze ed appelli, il gruppo di lavoro ha deciso di esaminare le pratiche dei diversi giudizi con riferimento alle singole Convenzioni Urbanistiche.

Il primo caso analizzato riguarda l'intervento edificatorio di via Fontanelle proposto nel 1983 dal CISEB (Consorzio Imprese Edilizia Sperimentale Benevento).

Con la Convenzione firmata il 4 agosto 1988 tra il sindaco pro-tempore del Comune e il presidente del C.I.S.E.B. spa, [allegato 1], l'Ente delegava il predetto consorzio ad effettuare l'esproprio di mq. 28.713 di aree classificate C.P. dal P.R.G. indicate nel "Piano descrittivo di esproprio" allegato alla stessa convenzione. Con lo stesso atto si precisava che il CISEB avrebbe costruito su tali terreni

X Avv. Mancini
28.9.2012

che il Comune concedeva in "Diritto di superficie", n. 122 alloggi di edilizia Convenzionata e rispondente ai requisiti previsti dalla legge per l'edilizia sperimentale. Il corrispettivo da pagare all'Ente per la concessione in diritto di superficie era equivalente alle somme che la società avrebbe pagato per l'esproprio, a favore del Comune, degli stessi terreni. Le opere di urbanizzazioni dovevano essere realizzate in parte dal Comune ed in parte dal consorzio dei soggetti autorizzati a costruire nel Piano di zona Fontanelle approvato con delibera di CC n. 318 del 15/3/1990.

Con la Delibera n. 318 del 1989, la Giunta Comunale autorizzò il CISEB ad occupare i terreni. Per l'esproprio fu stabilita (vedi lettera dell'assessore pro-tempore all'urbanistica) [allegato 2] la spesa di lire 861.390.000 (£. 30.000 a mq. per 28.713 metri quadrati) con l'aggiunta di 86.139.000 pari al 10% di spese generali per "procedimento espropriativo".

Con la Concessione Edilizia n. 2380 del 21/11/1990 [allegato 3] il CISEB fu autorizzato a costruire sui suoli occupati, n. 122 alloggi. I lavori cominciarono il 16/1/1991. Con la Concessione Edilizia n. 2832 del 6/11/1991 fu autorizzata una variante al progetto per "la migliore funzionalità degli spazi interni e l'utilizzo di materiali nuovi più idonei a risolvere problemi di isolamento termico e acustico" su 80 alloggi dei 122 previsti (edifici da 7 a 16). Con la stessa Concessione fu autorizzata la costruzione di due corpi garage (edifici 17 e 18).

Con la Concessione Edilizia n. 3017 del 27 giugno 1992 fu autorizzata una variante per la maggiore superficie non residenziale di alcuni alloggi (edifici 3-4-5 e 6).

Il CISEB ha realizzato solo 50 alloggi sui 122 autorizzati. Per altri 22 i lavori si sono limitati alla costruzione della struttura in cemento armato e parte delle pareti mentre per i rimanenti 50 è stato realizzato solo lo scavo di fondazione.

Nella prima concessione edilizia, la n. 2380/90 risulta che a garanzia del pagamento degli espropri, il CISEB presentò una polizza fideiussoria di £. 947.529.000 (pari £. 861.390.000 + 86.139.000) emessa dalla NITLLOYD Agenzia di Milano, che però non è stata ritrovata tra gli atti conservati al Settore Urbanistica. A garanzia del pagamento di £. 215.994.900 per spese di urbanizzazioni, fu presentata una Polizza emessa da COMITAS Agenzia di Pescara, anch'essa non trovata. Dagli atti giacenti in ufficio, non risulta che il CISEB abbia mai pagato gli espropri o versato al Comune i relativi importi o quelli per le urbanizzazioni. Nel corpo della delibera di G.M. n. 1798 del 16/10/1995 [allegato 4] alla quale si farà riferimento in prosieguo, si dà atto che le due polizze fideiussorie presentate dal CISEB, risultavano rilasciate da compagnie poste in liquidazione e non sono state sostituite.

Insomma, il CISEB non ha pagato gli espropri, non ha realizzato opere di urbanizzazione, non ha versato al Comune gli oneri corrispondenti e l'Ente non si è potuto rivalere attraverso la escussione delle polizze. Non risulta dagli atti che il Comune abbia attivato azioni legali nei confronti del CISEB per il recupero dei suddetti oneri o per le spese di esproprio.

Con la sentenza n. 83/95 viene dichiarato il fallimento del CISEB ma dagli atti che è stato possibile finora visionare presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale, non risulta che il Comune abbia fatto richiesta di inserimento tra i creditori. Occorre verificare se è possibile inserirsi "tardivamente" nel fallimento ancora non chiuso.

Con sentenza lodo arbitrale del 18/11/1994 n. 42 promissari acquirenti sono stati dichiarati proprietari degli alloggi completati dal CISEB su terreno concesso in "diritto di superficie", come risulta alla conservatoria dei registri immobiliari [allegato 5].

Il 16/10/1995 la Giunta Municipale con la Delibera n. 1798 autorizzò i suddetti proprietari degli alloggi a realizzare a propria cura e spesa, in sostituzione del CISEB inadempiente, le opere di urbanizzazione per rendere abitabili gli appartamenti. Con l'atto firmato innanzi al notaio Barricelli il 27/12/1995 il Comune di Benevento e i predetti proprietari degli alloggi, stabilirono i relativi obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni ma senza fare alcun riferimento all'esproprio dei terreni da garantire in sostituzione del CISEB o, quantomeno, al pagamento del diritto di superficie. Anche in questo caso si dovrà accertare se l'Ente può rivalersi ancora sul CISEB o sui subentrati proprietari degli alloggi.

Dalla visura della conservatoria dei registri immobiliari, risulta che altri alloggi, cantinole e garage realizzati dal CISEB negli stessi edifici, risultano ceduti in piena proprietà agli acquirenti indicati nell'[allegato 6], dalla curatela fallimentare attraverso vendita giudiziaria.

Dalle visure non risulta il diritto di superficie sul terreno che il CISEB avrebbe dovuto espropriare in nome e per conto del Comune e pertanto diventa necessario accertare se la curatela fallimentare, nel vendere gli alloggi, abbia quantificato ed incassato per se anche il valore del terreno che non ha mai pagato, né acquisito neppure in diritto di superficie. Non risulta dagli atti che il Comune abbia dato assenso alla vendita di tali beni ma neppure risulta che si sia opposto.

Invece il Comune si è opposto nel caso della vendita giudiziaria degli alloggi realizzati solo per la parte in cemento armato. Tuttora è in corso il giudizio innanzi al giudice civile richiesto dalla curatela fallimentare del CISEB per imporre al Comune l'acquisto di tali opere considerato che il suolo, a seguito di varie sentenze, risulterebbe oggi di proprietà di questo Ente.

Nel prospetto [allegato 7] sono esattamente indicate per ognuna delle particelle occupate per l'intervento edificatorio del CISEB, le sentenze emesse dal giudice civile, dalla Corte di Appello e dalla Cassazione, che hanno visto il Comune soccombente.

Non risulta che siano mai stati iscritti in bilancio i debiti derivanti dalle sentenze, benché appellate.

Si evidenzia, innanzitutto, che in un caso (vedi nota al giudizio n.6) il Comune è stato condannato a pagare l'esproprio di 28.756 metri quadrati di terreno (in parte occupati per l'intervento CISEB ed in parte per il progetto ALTAIR) che superano di 1.331 mq. l'estensione della proprietà del ricorrente. Sempre con la stessa nota si comunica che questo Ente è stato condannato a pagare anche per l'esproprio di 1.256 mq. della ex Particella n. 11 di cui era già proprietario, in parte occupata per l'intervento CISEB, in parte per ALTAIR ed infine per la costruzione dell'asse interquartiere Stadio via Avellino. Per questo motivo è necessario controllare le eventuali sovrapposizioni delle parti di terreno occupate per l'intervento del CISEB, con le superfici delle stesse particelle, assegnate ad altri soggetti (Altair, cooperative) oppure inserite nei programmi di esproprio per opere pubbliche.

Questo controllo si deve estendere anche alla verifica degli obblighi assunti dai diversi soggetti convenzionati con il Comune per gli interventi edificatori all'interno del Piano di zona Fontanelle, per la costruzione a propria cura e spesa, delle opere di urbanizzazione, perché la strada interna al

lotto assegnato al CISB ed in parte ad Altair è stata realizzata dal Comune con fondi regionali. (Vedi delibera di Giunta Comunale n. 135 del 3 aprile 2001. [allegato 8])

Sempre nell'allegato 7, sono indicate le sentenze che condannano il Comune in solido con il CISEB a pagare l'esproprio, la occupazione abusiva/usurpativa, i danni relativi e gli interessi. Quindi il debito, anche quello per spese legali, non dovrebbe essere attribuito per intero a questo Ente.

A tal proposito si segnala, però, che dall'esame degli atti relativi al fallimento CISEB, risulta che sono state rigettate le richieste di inserimento nello stato passivo avanzate da Serino Vincenzo per £7.207.230.408 e Serino Gaetano e Luigi per £ 4.150.000.000, che probabilmente sono relative proprio alle condanne del CISEB, in solido con il Comune, per gli espropri non pagati.

Nel corso delle diverse riunioni tenute dal gruppo, si è posta anche la necessità di accertare se alcuni pagamenti a favore dei proprietari dei terreni occupati dal CISEB, a seguito di sentenze o accordi, sono stati effettuati nell'ambito delle procedure del dissesto. Finora è stato possibile accertare solo che con il Mandato di pagamento n. 3449 del 20/4/2006 [allegato 9] è stata liquidata la somma di € 363.579 a favore di Tucci Antonio, Emanuele, Maria, Massimiliano, Mirra Anna, eredi di Tucci Mario, proprietario di alcuni terreni occupati dal CISEB, il quale aveva presentato ricorso al Giudice Civile per il mancato pagamento degli oneri di esproprio. Con la sentenza del Tribunale di Benevento- Sezione Civile- n. 1801/04 [allegato 10] il Comune veniva condannato a pagare, in solido con la curatela fallimentare del CISEB, € 165.338,81 oltre rivalutazione, spese processuali e spese per CTU. Ed invece l'Ente si è assunto per intero il debito, pagato all'80% perché inserito nel dissesto.

Alcune sentenze prevedono la restituzione dei terreni e per questo occorre tenere conto delle diverse classificazioni assegnate con il nuovo PUC, come indicato nella scheda allegata. [allegato 11].

Gruppo:

(settore Legale), Silvana Mennitto Silvana Mennitto Gabriele Corona Gabriele Corona
(settore Opere Pubbliche), Giuliana Sabella Giuliana Sabella Aldo Cefalo Aldo Cefalo
(ufficio Patrimonio), Corrado Giorgione Corrado Giorgione
(settore Urbanistica), Luigi De Marco Luigi De Marco

2



Prot. N.81389

AL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

ALL'ASSESSORE AL LEGALE
Avv. Cosimo Lepore

OGGETTO: Relazione su sentenze derivanti da espropri.

Con delibera n. 30 del 01.03.2012, avente ad oggetto gli equilibri di bilancio e la presa d'atto della delibera n.8/2012 della Corte dei Conti, la giunta comunale prescriveva indirizzi ai dirigenti dell'ente volti a porre in essere attività finalizzate ad una corretta gestione e costante verifica degli equilibri di bilancio. Tra le varie attività si richiedeva anche una ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse per le quali prioritariamente era necessario trovare copertura finanziaria, rispetto ad altre obbligazioni giuridiche da assumere a seguito di tale verifica.

Per il pagamento di somme derivanti da espropri, indennità di occupazione e conseguente risarcimento danni era necessario utilizzare le economie derivanti da mutui precedentemente contratti per la realizzazione di opere pubbliche. I dirigenti erano onerati di ridurre gli obiettivi strategici e gestionali, utilizzando prioritariamente tutte le entrate e gli stanziamenti di spesa per i quali non è sorta obbligazione. Il settore legale era infine onerato di produrre una relazione finale, entro il 31/03/2012 che desse un quadro della situazione debitoria dell'ente.

A seguito di verifica da parte dei singoli settori e a seguito delle comunicazioni dei dirigenti, il settore legale trasmetteva al settore finanze la nota prot. 29133/2012 con la quale si evidenziava un primo ed indicativo quadro di debiti e passività per un totale di circa venti milioni di euro alla data del 30 marzo 2012.

A seguito dell'approvazione del rendiconto esercizio 2011 con delibera di consiglio comunale n.6 del 30.04.2012, la giunta comunale il 21.05.2012 adottava la delibera n.85, con la quale dava indirizzo di istituire una struttura temporanea

intersettoriale, finalizzata alla ricognizione dei debiti fuori bilancio e/o della passività pregressa ed alla predisposizione delle eventuali e conseguenti transazioni con i creditori. Tale struttura doveva essere coordinata dal dirigente al settore legale e dal dirigente settore finanze che avrebbero relazionato alla giunta sugli esiti della ricognizione.

La conferenza dei dirigenti successivamente, individuava il personale dei settori coinvolti nel gruppo di lavoro, che iniziava la ricognizione di tutte le passività presenti nell'ente.

Sulla base delle relazioni presentate dai dirigenti dei vari settori, si è provveduto ad approfondire le singole questioni relative i debiti da loro segnalati, per valutare le eventuali criticità, i casi di corresponsabilità e ad aggiornarne lo stato.

Questo lavoro si è presentato subito molto più complesso ed articolato del previsto a causa di una serie di complicazioni: innanzitutto non è stato possibile verificare se le passività segnalate dai singoli settori fossero tutte quelle presenti nell'ente, o eventuali errori negli elenchi trasmessi ne celassero altre, in quanto al settore legale, come più volte segnalato dal sottoscritto, non esisteva alcun sistema di catalogazione o archiviazione cartaceo e/o informatico dei giudizi.

Già con l'insediamento del sottoscritto dirigente al settore legale, avvenuto meno di un anno fa, con i mezzi a disposizione, è stata avviata questa azione di ricognizione e di ricostruzione del contenzioso derivante da procedure iniziate da oltre un ventennio, e con l'approvazione del bilancio di questo anno è stato possibile acquistare un software di gestione dell'ufficio legale che, in questi giorni, sta divenendo operativo e nei prossimi mesi vedrà la conclusione del lavoro di inserimento dei dati relativi tutti i giudizi in corso dell'ente. Considerato che i giudizi presenti sono alcune migliaia e tenuto presente che non esiste neanche un archivio che permette l'individuazione veloce di un giudizio, individuandone le parti, il difensore dell'ente o l'oggetto, il lavoro di ricostruzione sta avvenendo attraverso la singola consultazione di ogni fascicolo, con la fattiva collaborazione di alcuni dipendenti che rappresentando la memoria storica dell'ufficio legale, che contribuiscono a ricostruire il quadro generale di tutti gli incarichi affidati ai singoli istruttori.

Altra difficoltà notevole è rappresentata dai giudizi derivanti dalla procedura degli espropri delegati. Detta procedura fu attivata per favorire la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso la sottoscrizione di convenzioni urbanistiche che prevedevano la cessione del diritto di superficie per un valore pari al costo di esproprio.

Con la Convenzione Urbanistica le Cooperative di abitazioni, i Consorzi Edilizi e lo IACP, sono stati delegati ad espropriare i terreni in nome e per conto del Comune che, contestualmente e quindi con la stessa convenzione, concedeva il diritto di superficie per 99 anni (in genere) su quei terreni. Quando il Settore (o Ripartizione) tecnico era unico, la Convenzione veniva disposta dall'ufficio espropri, poi sempre dal Settore Urbanistica.

Dopo la firma della Convenzione l'Ente emetteva il Decreto di Occupazione, tramite l'Ufficio Espropri dei Lavori Pubblici, in quanto nell'atto dovevano essere indicati una serie di dati in suo possesso quali quelli catastali, l'estensione dei terreni e il proprietario.

Il delegato all'esproprio, nel rispetto della convenzione avrebbe dovuto provvedere a sottoscrivere l'atto notarile in nome e per conto del Comune (e quindi a pagare l'acquisto dei terreni) l'Ufficio esproprio avrebbe registrato al catasto la proprietà del terreno in testa al Comune e il diritto di superficie per il soggetto delegato. Il comune, tramite il settore urbanistica, emetteva gli atti conseguenti, quali Concessioni edilizie e se possibile i certificati di agibilità. Avrebbe dovuto esercitare il controllo sul soggetto delegato che a garanzia degli impegni assunti stipulava apposita polizza fidejussoria. In caso di inadempienza del delegato, che non provvedeva ad effettuare l'esproprio entro i cinque anni dal decreto di occupazione, l'ente avrebbe dovuto adottare i conseguenti provvedimenti (revoca convenzione, blocco dei lavori, escussione della polizza).

Per l'approfondimento dei debiti derivanti da espropri delegati è stato individuato un gruppo che se ne è occupato in maniera esclusiva e che ha prodotto l'allegata relazione sul punto, evidenziando una serie di criticità.

Il moltiplicarsi dei procedimenti a vario titolo avviato dai proprietari dei terreni nei confronti dell'ente, ha visto sentenze non sempre chiare per quanto attiene l'esatta individuazione dei suoli oggetto di occupazione. Difatti in alcuni casi lo stesso suolo è oggetto di risarcimento a seguito di più sentenze, portando a ritenere che la sovrapposizione del quadro derivante dalle sentenze di condanna è più ampia dell'area effettivamente occupata.

Sulla scorta di tanto è possibile ritenere che, in un arco temporale di oltre venti anni nei quali si sono succeduti frazionamenti catastali, successioni ereditarie, consulenti tecnici diversi nei vari giudizi che avevano ad oggetto lo stesso suolo, si sono potute generare contraddizioni nell'ambito dei tanti giudizi in essere.

Per le motivazioni sin qui esposte è palese che la ricognizione presenta vari elementi di incertezza che non possono portare oggi ad una tempestiva, chiara e certa identificazione di riconoscimento del debito ed successivo pagamento, che potrebbe generare anche responsabilità a carico di chi lo effettua.

Va segnalato come le sentenze analizzate seppur emesse negli anni passati, non sono mai state oggetto di riconoscimento di debito da parte dell'ente che avrebbe dovuto già dal primo grado di giudizio tenerle presente.

Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dalla circostanza che per nessuno dei procedimenti in esame è stato negli anni avviata un'azione di recupero nei confronti di eventuali terzi responsabili, né per debiti che l'ente dovrà pagare a breve, ma nemmeno per quelli che il consiglio ha già riconosciuto.

Considerato che molte sentenze che condannano l'ente prevedono la possibilità di rivalsa nei confronti di terzi, sia perchè condannati in solido con il comune, sia, se non ancora prescritta, avviare l'azione in quanto responsabili. Il settore legale sta predisponendo l'istruttoria per avviare le procedure necessarie, con contestuale verifica da parte del settore urbanistica delle relative convenzioni.

In virtù di quanto sopra detto, il gruppo di lavoro, non è ancora arrivato alla fase relativa alle possibili transazioni con i debitori, attesa l'enorme incertezza derivanti dalle sentenze conseguenti gli espropri delegati.

Su questo tema, in relazione al caso Ciseb, il gruppo ha prodotto una relazione, alla quale si rimanda per un'analisi specifica, che ha evidenziato situazioni di evidente contraddizione nelle procedure. Qui si segnalano alcuni casi emblematici riscontrati nel lavoro più generale, come ad esempio, un debito segnalato dal settore LL.PP, derivante da una sentenza del Tribunale di Benevento, la n.1231 del 2005, che condanna il Comune di Benevento al pagamento della somma di £.171.844.000 (€ 88.750,02) oltre interessi legali e spese, per la quale è stato proposto appello, definito con sentenza n.1730/2009 con condanna al pagamento di € 217.190,00 oltre interessi, che dopo una approfondita verifica è risultato essere stato pagato a seguito di transazione con mandato n.5046 del 20.06.2006.

Vicenda anomala, per altri versi invece, è rappresentata dalla sentenza n.1408/2010 che ha previsto la condanna pecuniaria a carico del Comune a titolo di indennità di espropriazione per due suoli siti in Benevento alla località Fontanelle, senza tener presente che il Comune, durante il giudizio, aveva provveduto ad acquisire alcune delle aree oggetto della sentenza e aveva anche depositato presso la Cassa DD.PP. le somme per l'indennità di esproprio.

Di seguito sono state evidenziati i principali giudizi che vedono l'ente soccombente, per la maggior parte relativi a condanne inerenti il risarcimento per indennità di esproprio.

1 SANTO SILVIA ed altri, quali eredi CITARELLA Carlo/COMUNE e MINISTERO PROTEZIONE CIVILE: il giudizio in parola, avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione relative al suolo sito in Benevento alla loc.S. Colomba, è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 623/2001 che ha condannato il Ministero per la protezione civile al pagamento della somma di £.127.800.000, a titolo di indennità di requisizione del suolo in questione per il periodo dal 12.5.81 al 19.4.84, oltre interessi legali con decorrenza dalla fine di ciascun anno, determinando in £.1.123.070.000 pari ad €.516.520,46 l'indennità dovuta dal Comune per l'espropriazione di mq. 26.240 di suolo ed in L.149.368.000 pari ad €.77.142,13 l'indennità di occupazione legittima del medesimo suolo per il periodo 20.4.84/ 11.12.86 ordinando al medesimo ente di provvedere al deposito delle suddette indennità, previa detrazione delle somme già a suo tempo versate dall'ente per il medesimo titolo (pari a £.98.000.000), oltre interessi legali sulla differenza con decorrenza dal dicembre '86, condannando il Comune ed il predetto Ministero, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in £. 8.640.000 pari ad €.4.462,19 oltre spese di CTU e successive dovute per legge.

Le aree in questione, come detto, sono state concesse in diritto di superficie allo IACP per la realizzazione di n. 164 alloggi, giusta convenzione per notar Capone del 12.5.92 rep. N. 9978, successivamente rettificata dalla convenzione in data 28.10.93 rep.n. 168211 avente ad oggetto la concessione delle medesime aree in diritto di proprietà; il Comune ha già promosso procedimento arbitrale nei confronti dello IACP, definito con lodo reso in data 20.7.2007, con il quale il Collegio arbitrale ha

rigettato le domande proposte dal Comune e la domanda riconvenzionale proposta dallo IACP, condannando il Comune al rimborso, in favore dello IACP, dei 2/3 delle spese di giudizio ed al pagamento dei 2/3 delle spese di funzionamento del collegio arbitrale. Avverso il medesimo lodo il Comune ha poi promosso giudizio di impugnativa definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2508/09, che ha dichiarato la nullità dell'impugnato lodo per difetto di giurisdizione degli arbitri, con totale compensazione delle spese del giudizio di impugnativa e del giudizio arbitrale.

Il settore legale ha, quindi, già predisposto gli atti amministrativi necessari per la riproposizione della medesima azione nei confronti dell'IACP dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

N.B: bisogna accertare se sono state pagate dal comune eventuali somme a seguito di atti di pignoramento presso terzi intrapresi in danno degli eredi Citarella presso il Comune di Benevento, terzo pignorato.

- 2 EREDI TARANTINO CARMINE / COMUNE e COOPERATIVA ITALIA MIA:** il giudizio in parola avente ad oggetto la restituzione del suolo sito in loc. Avellola assegnato dal Comune in diritto di superficie alla cooperativa edilizia ITALIA MIA, e/o il risarcimento dei danni per l'occupazione usurpativa dello stesso, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 580/07, esecutiva, che ha condannato il Comune e la cooperativa ITALIA MIA, in solido, al pagamento, della somma di €. 236.925,63 a titolo di risarcimento danni per l'occupazione usurpativa, €. 20.477,72 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento del medesimo suolo, il tutto oltre rivalutazione dal 4.1.93 ed interessi legali sulla somma rivalutata nonché alla restituzione delle aree non utilizzate, pari a mq. 774, in uno alle spese di giudizio liquidate in €. 34.684,57 e distratte in favore del procuratore anticipatorio di parte attrice, avv. Gaetano DEL VECCHIO.

Il settore legale ha predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese legali liquidate nella surrichiamata sentenza n.580/07 e nel contempo, si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa e/o manleva nei confronti della cooperativa edilizia ITALIA MIA;

- 3 MAZZONE Ernesto/ Comune di Benevento:** il giudizio in parola avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del suolo occupato con decreto n. 23651 del 12.6.79 ed irreversibilmente trasformato per la costruzione della fognatura ed impianto di depurazione della città di Benevento — stralcio — in uno al pagamento delle indennità di occupazione legittima del medesimo suolo, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1723/2007. La sentenza ha condannato il Comune al pagamento della somma di €. 55.014,22, a titolo di risarcimento danni per occupazione acquisitiva, oltre interessi sulla somma via via rivalutata, dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, in uno alle spese di giudizio, liquidate in € 5.500,00 oltre spese di CTU e successive come per legge, poi riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n 450/2012 che ha condannato il Comune al pagamento della somma di €.27.862,85 oltre

rivalutazione monetaria dal 21.5.85 alla data della sentenza (14.2.2012) ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo soddisfo in uno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in €.5.519,00, per il primo grado, ed in €.3.691,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nonché spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio di primo grado. Con determina dirigenziale n. 523 del 14.6.2012 il settore legale ha già disposto la liquidazione, in favore di MAZZONI Ernesto, della somma di €. 9.269,40 per rimborso spese legali dovute in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n.1723/07, a seguito della delibera di riconoscimento di C.C. n. 35 del 17.10.2011. Con nota del 17.5.2010 l'avv. MAZZONI Ernesto, nella qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n.1529/2010 R.G.Es promossa, in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n.1723/07, da sé medesimo in danno del Comune, ha dichiarato di essere in possesso della somma di €. 38.460,96 appartenente al Comune di Benevento e corrispostagli dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione che va, pertanto, opposta in compensazione ai crediti vantati dallo stesso in forza della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello di Napoli n.450/2012.

N.B: ACCERTARE PRESSO LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO DELLA SUDETTA SOMMA DI €. 38.460,96;

- 4 **MATTEAZZI BEATRICE E POLESE MICHELE C/COMUNE:** il giudizio in parola (RG n. 884/07), avente ad oggetto la restituzione del suolo interessato dai lavori di costruzione dell'asse di supporto Olivola e, in subordine, il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dello stesso, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 193111 che ha condannato il Comune al pagamento, in favore degli attori, della somma di 75.391, 93 a titolo di risarcimento danni per l'occupazione usurpativa del suolo nonché al danno per il mancato godimento del bene, pari al 3% annuo sulla predetta somma, dalla domanda giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, in uno alle spese di giudizio.

In esecuzione della determina n. 888 del 2.8.2011, il Comune ha proposto appello avverso la sentenza di che trattasi, pendente.

Il settore legale ha predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese e competenze legali e delle spese di CTU dovute in forza della predetta sentenza n.193/2011.

- 5 **PALAZZI Vera + 3/ COMUNE – IACP e ALTAIR 1973 (Sentenza Tribunale di Benevento n. 2005/06) :** il giudizio promosso da PALAZZI Vera, Renata e SANTAMARIA Sergio e Saverio, quali eredi di PALAZZI Fernanda , nei confronti del Comune, IACP e impresa ALTAIR 1973 ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di quattro distinte procedure espropriative poste in essere, a titolo diverso, dai convenuti ed interessanti i suoli di proprietà di essi attori siti in loc.Fontanelle di Benevento (1- suolo occupato dal Comune di cui alle delibere di C.C. nn.606/87 e 970/88 nonché delibera di G.M n. 562/90 per asse interquartiere area stadio —V.le Mellusi; 2- suolo occupato dal

Comune di cui alla delibera di G.M. n. 476/88 per acquedotto rurale; 3-suolo occupato dallo IACP di cui alla delibera di G.M. n.251 del 31.1.92; 4-suolo assegnato all'ALTAIR 1973 srl di cui alla delibera di G.M. n. 1317 del 3.4.90) è stato deciso, dapprima, con sentenza non definitiva n. 1101/95 che ha rigettato la 1^ e la 3^ delle quattro domande attrici e poi con sentenza definitiva n.2005/06 che, in accoglimento della 2^ domanda attrice, ha condannato il Comune al pagamento della somma di €. 13.848,00 oltre interessi dalla sentenza (29.12.2006) in uno al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €.3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre il 20% delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio e, in accoglimento della 4^ domanda attrice, ha condannato l'ALTAIR 1973 al pagamento della somma di €. 262.354,00 oltre interessi dalla sentenza, e spese di giudizio.

L'intervenuta sentenza del Tribunale di Benevento n.2005/06 è stata oggetto di gravame da parte dell'ALTAIR 1973, in via principale, e da parte del Comune, in via incidentale. Nel corso del procedimento in parola (n. 1137/07R.G.) la Corte di Appello di Napoli ha disposto la sospensione dell'impugnata sentenza.

- 6 **PALAZZI Vera + 2 / Comune di Benevento (Sentenza del Tribunale di Benevento n. 525/12):** il giudizio in parola (n.615/06 R.G.) tendente a far accertare e dichiarare che alcune delle aree, di proprietà di esse attrici, site in loc .Fontanelle di Benevento, occupate dal Comune, giusta delibera di G.M. n. 1317/90, non sono state utilizzate nonché ad ottenere il risarcimento dei danni dovuti per il periodo di occupazione oltre che la restituzione delle stesse, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n.525/12 del 2.4 / 12.4.2012, esecutiva, che ha condannato il Comune : 1) alla restituzione delle superfici di cui all'originaria p.lla 7 del fl. 101 non espropriate né irreversibilmente trasformate ; 2) al pagamento ,in favore delle attrici, della somma complessiva di €.240.766,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso del 5% sulla somma man mano annualmente rivalutata dal 28.4.92 alla data della sentenza (12.4.2012) oltre interessi legali da quest'ultima data al soddisfo; 3)al pagamento di una somma da calcolarsi applicando il tasso del 5% annuo ,dal 28.4.92 alla data della sentenza, sulla sorta capitale di €.333.580,80 oltre interessi legali successivi a quella data sino al soddisfo; 4) al pagamento della somma di €.104.958,00 oltre rivalutazione monetaria dal 28.4.92 ed interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo; 5) al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 21.104,38 e distratte in favore del procuratore distratta rio di parte attrice.

In esecuzione della determina n. 439 del 23.5.2012 il Comune ha proposto appello avverso l'intervenuta sentenza del Tribunale di Benevento n. 525/12, pendente.

- 7 **PALAZZI Renata , Vera, SANTAMARIA Sergio e Saverio / COMUNE E COOPERATIVA EDILIZIA AURORA:** il giudizio dinanzi al TAR Campania (n.1060/2007) promosso da PALAZZI Renata, Vera, SANTAMARIA Sergio e Saverio nei confronti del Comune tendente ad ottenere l'annullamento del

decreto di esproprio n.1/2007 emesso relativamente al suolo sito in loc. Fontanelle di Benevento interessato da un intervento di edilizia ad opera della coop. Edilizia AURORA è stato deciso con sentenza del TAR Campania n. 6529/2010 che ha annullato l'impugnato decreto emesso dal Presidente della cooperativa edilizia AURORA, con compensazione delle spese di giudizio ; il giudizio (n. 807/07 R.G) promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da PALAZZI Renata ,Vera, SANTAMARIA Sergio e Saverio nei confronti del Comune e della coop. Edilizia AURORA avente ad oggetto l'opposizione alla stima dei medesimi suoli assegnati alla coop. AURORA ,di cui al succitato decreto di esproprio n.1 /2007, già sospeso in attesa della decisione del TAR Campania sul ricorso (n. 1060/07), non è stato riassunto; il giudizio (n. 4932/2010) promosso dinanzi al TAR Campania da PALAZZI Renata ,Vera, SANTAMARIA Sergio e Saverio nei confronti del Comune e della coop. Edilizia AURORA tendente ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti per la perdita della proprietà dei suoli di cui innanzi , è tuttora pendente.

- 8 SERINO LUIGI —LEGUMI ELSA - ALTAIR 1973- IMPRESA MASCIOLI - SENTENZA N.2843/2011:** il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento da SERINO Gaetano e Luigi (proseguito dal solo SERINO Luigi) nei confronti del comune, dell'impresa MASCIOLI e della soc. ALTAIR 1973 , avente ad oggetto la restituzione di parte dei suoli siti in loc. Fontanelle di Benevento occupati dal Comune ,con atto di G. M n. 1317 del 3.4.90, e non irreversibilmente trasformati ,sul presupposto della mancanza di una valida dichiarazione di R.U., in uno al risarcimento dei danni subiti e/o ,in subordine, il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dei medesimi beni per accessione invertita, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n.1650/03 ,poi riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2843/2011 del 15.7/9.9.2011 che: 1) in accoglimento dell'appello principale proposto dal Comune e dell'appello incidentale proposto da SERINO , ha condannato il Comune : a) al pagamento della somma di €. 428.486,35 ,e sino alla concorrenza di €.169.245,70 in concorso con l'ALTAIR 1973 srl, per la perdita di mq. 6441 di suolo, da rivalutarsi e con gli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della sentenza (9.9.2011)e con gli interessi legali sull'intero ammontare (sorta capitale + rivalutazione) dalla data della sentenza al soddisfo; b) al risarcimento dei danni, in concorso con l'ALTAIR 1973 , nella misura dell'interesse medio sul valore di mercato delle aree dalla data di occupazione fino alla data della sentenza di secondo grado (9.9.2011) e da questa data con gli interessi legali ,sulla somma così ottenuta, fino al soddisfo; c) alla restituzione di mq.3866, sino alla concorrenza di mq. 2448 in concorso con l'ALTAIR 1973 srl; d) al pagamento,in concorso con l'ALTAIR 1973 srl, per l'utilizzo di tale area, della somma pari all'interesse medio liquidato in primo grado sul valore delle aree ,dalla data di occupazione a quella dell'effettiva restituzione; e) al pagamento,in concorso con l'ALTAIR 1973 srl,della somma di €. 67.380,48 per deprezzamento della parte residua del fondo, con

rivalutazione dalla prima data di trasformazione del suolo sino alla data della sentenza di secondo grado (9.9.2011) e con gli interessi legali sino al soddisfo ; f) al pagamento ,in concorso con l'ALTAIR 1973, della somma di €. 44.919,50 per soprassuolo andato distrutto con rivalutazione ed interessi; 2)in accoglimento dell'appello incidentale proposto da SERINO, ha determinato in €. 9.000,00 l'onorario spettante agli eredi SERINO per il giudizio di primo grado ,fermo restando le altre statuizioni di condanna sul punto; 3) ha condannato il Comune e l'ALTAIR 1973 al pagamento , in favore degli attori, delle spese del giudizio di secondo grado liquidate in €.15.946,46 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ; 4) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla ditta MASCIOLI, ha condannato SERINO al pagamento, in favore della medesima ditta, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Con provvedimento n.2628/2011 R.G. del Tribunale di Benevento è stato nominato amministratore giudiziario per il compendio ereditario SERINO LUIGI ,il dott. Lorenzo CAPOSSELA.

La succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2843/2011 ,esecutiva, è stata oggetto di tempestiva impugnativa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia da parte del Comune che dell'impresa ALTAIR 1973 sr l e del dott .Lorenzo CAPOSSELA ,nella surriferita qualità, pendenti.

Il settore legale ha già predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese legali a carico del Comune liquidate nella succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli n .2843/2011;

- 9 SERINO LUIGI —LEGUMI ELSA / COMUNE E CISEB- SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.2844/2011:** il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento da SERINO Luigi e Gaetano (proseguito dal solo SERINO Luigi) nei confronti del Comune e del CISEB s.p.a.(nei cui confronti è intervenuta rinuncia da parte degli attori in corso di causa) ,avente ad oggetto la restituzione dei suoli siti in loc. Fontanelle di Benevento occupati dal Comune a favore della CISEB s.p.a.,con atto di G.M n. 1966 del 26.5.89, in assenza di una valida dichiarazione di P.U., in uno al risarcimento dei danni subiti e/o , in subordine, il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dei medesimi Beni per accessione invertita, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n.1651/03 ,poi riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2844/2011 del 9.9.2011 che : 1)in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale , ha condannato il Comune in favore di Legumi Elsa, in proprio e nella qualità: a) a pagare, per il mancato utilizzo del fondo per la superficie di mq.276, il risarcimento nella misura dell'interesse medio liquidato in primo grado sul valore di mercato delle aree dalla data di occupazione fino alla data della sentenza di secondo grado (9.9.2011) e con gli interessi legali, da questa data, sulla somma così ottenuta fino all'effettivo soddisfo; b)a pagare, per la perdita della proprietà, la somma di €. 16.560,00, da rivalutarsi dalla data di trasformazione e sino alla data della sentenza (9.9.2011)

secondo indici ISTAT e con gli interessi legali; c) alla restituzione dei restanti 2040 mq di terreno; d) a pagare i danni per il mancato utilizzo dello stesso pari all'interesse medio liquidato in primo grado sul valore di mercato delle aree, dalla data di occupazione a quella di effettiva restituzione; e) a pagare la somma di €. 24.350,94, per il ripristino degli scavi di sbancamento con rivalutazione dalla data della consulenza di primo grado, secondo indici ISTAT ed interessi; f) a pagare la somma di €. 2.170,67 per le opere di recinzione con rivalutazione nella stessa misura ed interessi ; g) a pagare la somma di €. 14.646,88 per deprezzamento alla parte residua dei fondi con rivalutazione decorrente dal 9/8/1989 ed interessi sulla somma rivalutata sino al saldo; h) a pagare la somma di €.16.690,00 per soprassuolo andato distrutto, con rivalutazione nella stessa misura ed interessi;i) a pagare la somma di €.1.291,14 per nuovo frazionamento con gli interessi decorrenti dalla sentenza; 2) rigetta ogni altra domanda contenuta nell'appello principale e nell'appello incidentale, ad eccezione, quanto a quest'ultimo, del motivo concernente gli onorari del giudizio di primo grado, da rideterminarsi in €.7.000,00 ;3)condanna il Comune di Benevento a pagare alla parte appellata le spese del giudizio liquidate in €. 8.650,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 4)rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto contro la CISEB.

Con provvedimento n.2628/2011 R.G. del Tribunale di Benevento è stato nominato amministratore giudiziario per il compendio ereditario SERINO LUIGI ,il dott. Lorenzo CAPOSSELA.

La succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2844/2011 ,esecutiva, è stata oggetto di tempestiva impugnativa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia da parte del Comune che del dott.Lorenzo CAPOSSELA ,nella surriferita qualità, pendenti.

Il settore legale ha già predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese legali a carico del Comune liquidate nella sentenza del Tribunale di Benevento n.1651/03 e nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2844/2011;

10 SACCOMANNO ANGELO ED ALTRI: il giudizio in parola (RG n.7398/04) pendente dinanzi al TAR Campania tra SACCOMANNO Angelo, Filomena, Elio, Armando, Massimo e Daniela ed il Comune ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'acquisizione illegittima del suolo sito in loc. Ponticelli di Benevento interessato dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria facenti parte del piano di zona loc. Ponticelli e della costruzione della rete fognaria lungo il torrente S. Nicola, è stato definito con sentenza del TAR Campania n. 1304/2010 che, in accoglimento dello stesso, ha annullato gli atti di occupazione temporanea e d'urgenza dei suoli in questione condannando il Comune al risarcimento dei danni, con i criteri e le modalità specificatamente indicati nella motivazione della medesima sentenza, notificata al Comune , ad istanza di parte ricorrente il 16/07/2010. A seguito di diffida stragiudiziale del 07/09/2011 dell'avv. Angelo MAZZONE, il settore espropri ha invitato il predetto legale per l'inizio di una trattativa per la definizione della vertenza. Con determina n. 737 del 30/08/2012 il settore legale ha liquidato la somma di €. 3.072,41 per spese e competenze legali dovute in forza della surrichiamata sentenza n. 1304/2010, a seguito della delibera

di riconoscimento di C.C. n. 35 del 17/10/2011.

11 MAROTTI Almerinda +2 ,quali eredi DE FALCO LUIGI : il giudizio in parola, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima di un suolo in c.da Gran Potenza occorso per la costruzione della rete idrica 2° e 3° lotto e di un serbatoio , è stato definito con sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli n.96/2010 che ha condannato il Comune al pagamento della somma di €. 44.385,03 a titolo di risarcimento danni per l'occupazione illegittima e per l'illegittimo asservimento del suolo in questione oltre interessi, come specificatamente indicati nella motivazione della medesima sentenza, nonché al deposito presso la Cassa DD.PP della. somma di €.232,95 a titolo di indennità di occupazione legittima oltre interessi come indicati in sentenza, in uno al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 10.150, 00 e successive come per legge ed attribuite agli avv. ti DE FALCO e CANCELLARIO.

Il settore legale sta predisponendo gli atti per il riconoscimento della debitoria costituita dalle spese legali liquidate nella surrichiamata sentenza n. 96/2010 ;

12 MANZO-ZENTILE/COMUNE: il giudizio in parola, avente ad oggetto l' opposizione avverso la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima del suolo sito in loc. Pacevecchia interessato dalla realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare ad opera dello IACP, di cui alla delibera di G.M n. 72 dell'1.7.91 ,è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1067/2011 che ha determinato in €. 38.335,68 l'indennità di espropriazione ed in €. 31.034,95 l'indennità di occupazione dei suoli di che trattasi condannando il Comune al deposito della differenza tra le predette somme e quelle provvisorie già depositate presso la Cassa DD.PP.(€. 12.040,23 di cui alla quietanza n. 32 del 5.3.97) oltre interessi legali dal 25.3.97 al deposito in uno al pagamento delle spese di giudizio liquidate , per il giudizio di merito, in €. 8.032,00 e , per il giudizio di legittimità , in €. 2.914,92 oltre alle spese di CTU. Il settore legale ha già predisposto gli atti per il riconoscimento della somma di €. 18.113,56 per spese e competenze legali dovute dal Comune in forza della succitata sentenza n.1067/2011 e si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa e/o manleva nei confronti dello IACP;

13 CARUSO ANGELO / COMUNE : il giudizio promosso da CARUSO Angelo nei confronti del Comune ,avente ad oggetto il risarcimento del danni conseguenti all'illegittima occupazione di un immobile al Vico Il Trappeto interessato della realizzazione del progetto di C' recupero ex palazzo di giustizia accesso da via Annunziata e da Vico Trappeto " , è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1231/05 che ,in parziale accoglimento della domanda attrice , ha condannato il Comune al pagamento, in favore dell'attore , della comma complessiva di I. 171.844.000 (di cui £.122.944.000 a titolo di danni per la perdita della proprietà del fabbricato e £.48.900.00 a titolo di indennità

per il quinquennio di occupazione legittima), pari ad 6188.750,02 , oltre interessi legali dal 20.4.96 ,in uno alle spese di giudizio liquidate in €4.500,00 e successive come per legge ed attribuite al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Ferrara.

La medesima sentenza n. 1231/05 è stata oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sia da parte del Comune , in via principale, che da parte di CARUSO Angelo, in via incidentale , definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1730/2009 che , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha determinato in € 217.190,00 il risarcimento del danno per la perdita dell'immobile ,oltre interessi al tasso del 3,50% annuo dal 21.4.96 al saldo , in €. 4.648, 00 le indennità di occupazione legittima ,oltre interessi legali dalla domanda al saldo , con compensazione delle spese del relativo grado di giudizio.

N.B. Nelle more del giudizio di appello la pretesa creditoria scaturente dalla sentenza del Tribunale di Benevento n.1231/05 è stata definita transattivamente ex art 258 T.U.n. 267/00 per l'importo complessivo di €102.521,44 a totale soddisfazione di ogni pretesa ,giusta dichiarazione di accettazione del 28.4.2006 a firma di CARUSO Angelo;

14 COPPOLA LUIGI +3 / COMUNE E IACP : il giudizio in parola promosso dai sigg. COPPOLA Luigi ,VIGLIOTTA Pierluigi, VIGLIOTTA Vincenzo e M4NIERI BOZZELLI Giovanna nei confronti del Comune e dello IACP , tendente ad ottenere la condanna dei convenuti ,in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti all 'occupazione illegittima del suolo sito in loc. Pacevecchia interessato dalla realizzazione del programma di edilizia agevolata ad opera dello IACP ,è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n, 1493/2009 che ha condannato il Comune e lo IACP ,in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di 844.167,39 a titolo di risarcimento danni ed indennità di occupazione illegittima oltre interessi legali dalla scadenza dell'occupazione legittima al soddisfo ,dichiarando l'incompetenza del Tribunale rispetto alla domanda diretta ad ottenere l'indennità di occupazione legittima a favore della Corte di Appello di Napoli , e con la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.

La citata sentenza del Tribunale di Benevento n. 1493/09 è stata oggetto di gravame sia ad istanza dello IACP ,in via principale, che del Comune ,in via incidentale,tuttora pendente .Con ordinanza collegiale del 3.5.2010 la Corte di Appello di Napoli ha disposto la sospensione dell'impugnata sentenza.

I suoli di che trattasi sono stati concessi in diritto di superficie dal Comune allo IACP, giusta convenzione di cui all'atto per notar Barricelli del 28.10.93 rep. 1V 21961è/31244 ; per la qual cosa ,il Comune ha già promosso procedimento arbitrale nei confronti dello IACP per sentir dichiarare ,tra l'altro, il proprio diritto di essere manlevato dal predetto Istituto da tutti gli oneri scaturenti dalla surrichiamata sentenza n. 1493/2009. L 'instaurato procedimento arbitrale è stato definito con lodo sottoscritto il 21.3.2011 , con il quale il Collegio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e di competenza.

Il settore legale ha già predisposto gli atti amministrativi per la riproposizione della medesima domanda dinanzi alla competente autorità giudiziaria ;

15 SALOMONE CARMELA + 4/COMUNE E TERNA : il giudizio promosso da SALOMONE Carmela + 4 nei confronti del Comune e dell'ENEL (oggi TERNA), avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione illegittima di mq. 6.034 di suolo asservito per il passaggio della linea elettrica per il collegamento tra la stazione elettrica di Benevento II ed il punto di raccolta energia eolica di Montefalcone in Valfortore ,è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 908/08 del 23.5.2008 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.,con compensazione delle spese di giudizio.

Per l'effetto, gli attori hanno promosso giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli tendente ad ottenere la determinazione delle indennità spettanti per il periodo di occupazione legittima del suolo in questione nonché giudizio dinanzi al TAR Campania per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione del medesimo suolo, tuttora pendenti ;

16 CALABRESE MICHELANGELO (Olivola): il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà di mq 576 di suolo (in catasto al fl. 15, p.11a 50) e mq. 143 (in catasto al fl. 25, p.11a 66) occupato senza titolo ,in eccesso rispetto alle superfici già espropriate, per la realizzazione di una strada di collegamento con il centro abitato della zona industriale di c.da Masseria Nuova, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1414/2011 che ha condannato il Comune al pagamento, in favore dell'attore ,della somma di €. 3.230, 00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della medesima sentenza ,in uno alle spese di giudizio liquidate in €. 3.379,33 oltre spese di CTU e successive dovute per legge ed attribuite ai procuratori distrattari di parte attrice.

Il settore legale ha predisposto gli atti per il riconoscimento della somma di €.4.181,97 per spese e competenze legali di cui alla citata sentenza n. 1414/2011.

17 PARENTE ERENNIO / COMUNE-COOP. VIRGO FIDELIS -ITALIA MIA E CONCORDIA : il giudizio promosso da PARENTE Erennio nei confronti del Comune e delle coop. Edilizie VIRGO FIDELIS " - " MIA " - 'CONCORDIA " tendente ad ottenere ,in via principale , la restituzione dei suoli sul presupposto che l'occupazione era stata disposta in carenza di una valida ed efficace dichiarazione di P. U. e che l'intero programma costruttivo presentava diverse violazioni di legge ; in subordine, il risarcimento dei danni per la perdita delle aree occupate e trasformate, ivi compresi i relitti inutilizzabili, e, in ogni caso, la realizzazione delle opere necessarie per il ripristino ambientale e della stabilità del pendio, è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1627/2007 che ,in accoglimento della domanda attrice, ha condannato, in solido, il Comune e ciascuna cooperative rispetto alla singola e specifica area assegnata , al pagamento

immediato , in favore dell'attore , delle seguenti somme 1) coop. Virgo Fidelis ,€ . 347.075,64 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.3.92 e quota parte delle aree reliquate + € . 11.833, 60 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo ; 2) coop. Concordia € . 488.422, 73 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.3.92 e quota parte delle aree reliquate + € . 21.111, 70 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo ; 3) coop. Italia Mia € 45.231,26 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.9.93 e quota parte delle aree reliquate + € . 4.058, 30 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo , il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulle predette somme come specificatamente indicato nella medesima sentenza , in uno al pagamento delle spese di giudizio.

L'intervenuta sentenza del Tribunale di Benevento n. 1627/07 è stata oggetto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sia da parte delle coop. "VIRGO FIDELIS e ITALIA MIA ,entrambe in liquidazione . e CONCORDIA che da parte del Comune . I relativi giudizi, riuniti tra di loro.

Sono stati definiti con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1641/2011 dell'11.5.2011 che ha rigettato gli appelli principali e l'appello incidentale spiegato da PARENTE compensando un terzo delle spese del grado di giudizio e condannando gli appellanti principali ,in solido, al pagamento in favore di PARENTE Erennio dei restanti due terzi ,liquidati in complessivi € . 23.531,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie . L'intervenuta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1641/11 è stata oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione sia da parte del Comune che delle cooperative, pendenti.

Il settore legale ha da tempo predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese e competenze legali dovute in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n.1627/07 e della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1641/11, non ancora avvenuto.

Il settore legale si determinerà, altresì, per la proposizione di azione di rivalsa e/o manleva nei confronti delle predette cooperative;

18 SERINO VINCENZO E PISANO CHIARA/ COMUNE E CISEB: il giudizio promosso da SERINO Vincenzo nei confronti del Comune e del CISEB spa (poi curatela fallimento CISEB spa) ,avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione illegittima di mq. 18.477 di suolo sito in loc.Fontanelle di Benevento, interessato dalla realizzazione di un programma di edilizia sperimentale ad opera della CISEB spa ,è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1304/02 che ha dichiarato illegittima l'occupazione del suolo de quo con conseguente acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione pubblica condannando i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni ,in favore dell'attore, per un importo complessivo di € . 2.043.144.03, oltre interessi moratori dalla pronuncia al soddisfo, in uno al pagamento delle spese di giudizio attribuite al procuratore anticipatario di parte ,avv. DE CHIARO. Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Benevento n. 1304/02 il Comune ha interposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli ,definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n .3158/2006 che, in parziale accoglimento dell'appello

principale proposto dal Comune e di quello incidentale spiegato da SERINO Vincenzo, ha condannato, in solido, il Comune ed il fallimento CISEB spa al pagamento, in favore di SERINO Vincenzo, della somma di €. 1.347.451,51, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal 3.4.91 alla data di pubblicazione della medesima sentenza, oltre interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla predetta data alla sentenza ed oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma complessiva (capitale rivalutato + interessi) dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per l'occupazione abusiva dell'immobile dal 29.11.89 al 3.4.91, nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali sulla somma di €. 1.347.451,51, per ogni anno di occupazione, oltre interessi legali di mora dalla scadenza delle singole annualità, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del relativo grado di giudizio.

La predetta sentenza n.3159/06 è stato oggetto di impugnativa dinanzi alla Suprema Corte, sia ad istanza del Comune che ad istanza della curatela, deciso con sentenza della Corte di Cassazione n.22624/11 che ha rigettato il ricorso principale del Comune dichiarando inammissibile il ricorso incidentale della curatela fallimento CISEB con compensazione delle spese tra i ricorrenti condannando questi ultimi al pagamento in favore di SERINO delle spese del relativo grado di giudizio liquidate in complessivi €. 14.357,00. Il settore legale ha già predisposto gli atti per il riconoscimento della predetta somma.

I sigg. SERINO Filippo e Lucia hanno proposto ricorso (n. 2142/12) al TAR Campania per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle surrichiamate sentenze, pendente.

Il settore legale si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa e/o manleva nei confronti della curatela fallimento CISEB;

19 SERINO VINCENZO E PISANO CHIARA/ COMUNE - ALTAIR 1973 e IMPRESA MASCIOLI: il giudizio promosso da SERINO Vincenzo e PISANO Chiara nei confronti del Comune, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'illecita acquisizione di mq.9.250 di suolo sito in loc. Fontanelle di Benevento, occupato in via temporanea e d'urgenza dal Comune, in forza della delibera di G.M. n. 1317 del 3.4.90 (poi annullata con sentenza n.144/94 del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato), è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 295/2008 che, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato il Comune al pagamento, in favore degli attori, della somma di €.220.186,00 corrispondente al valore venale del fondo espropriato (mq.2728) alla data della irreversibile trasformazione del suolo, avvenuta in data 30.9.92, rivalutata all'attualità oltre interessi legali dal 30.9.92 al soddisfo; al pagamento della somma di €.203.046,08 per indennità di occupazione di mq. 9245 di suolo oltre interessi dal 28.7.97 al soddisfo; al pagamento della somma di €.10.000,00 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in uno alle spese di giudizio. La predetta sentenza è stata notificata al procuratore costituito in giudizio per il Comune il 7/03/08.

Avverso la medesima sentenza il Comune ha interposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli , definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1408/2010 che ha rigettato l'appello principale proposto dal Comune e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli appellati , ha rideterminato gli importi dovuti a questi ultimi per indennità di occupazione in €. 343.663,40, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità, riconoscendo ,altresì, l'ulteriore rivalutazione, alla data della medesima sentenza, dell'importo determinato dal Tribunale per valore della superficie espropriata , oltre agli interessi legali sull'importo via via rivalutato condannando il Comune al pagamento ,in favore degli appellati, delle spese del relativo grado di giudizio attribuite al procuratore distrattario, avv. Domenico DE CHIARO.

I sigg. SERINO Filippo e SERINO Lucia, quali eredi di SERINO Vincenzo e PISANO Chiara , hanno poi proposto ricorso dinanzi al TAR Campania (n. 3503/2011) per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1408/2010 in uno al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo. Con sentenza n.2808/2012 il TAR Campania ha nominato quale commissario ad acta il geom. Massimo SALZANO da Marigliano.

Con delibera di C.C. n. 35 del 17.10.2011 è stato riconosciuto l'importo di €.10.430,77 per spese e competenze legali di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento ,€.11.572,00 ed €.982,20 per spese e competenze legali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1408/10.

Il settore legale si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa e/ o manleva nei confronti dell'ALTAIR 1973 e dell'impresa MASCIOLI;

20 SERINO VINCENZO E PISANO CHIARA/ COMUNE E ALTAIR 1973: il giudizio promosso da SERINO Vincenzo e PISANO Chiara nei confronti del Comune e impresa ALTAIR 1973 ,avente ad oggetto l'opposizione avverso la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, di cui al decreto di esproprio n. 007380/2001, del suolo sito in loc. Fontanelle di Benevento interessato da un intervento di edilizia agevolata —convenzionata ad opera della soc. ALTAIR 1973 , è stato definito con sentenza n. 681/2006 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha determinato l'indennità di espropriazione del suolo in questione in €. 118.623, 60 ,con interessi legali dal dicembre 2001 al deposito presso la Cassa DD. PP , e l'indennità di occupazione in €10.083,00 ,con interessi legali dalla scadenza delle singole annualità sino al deposito ,ordinando al Comune di provvedere al deposito presso la Cassa DD.PP. delle differenza tra le somme come innanzi liquidate e quelle già depositate e con la condanna del medesimo ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.3.500, 00 e successive come per legge ed attribuite al procuratore anticipatorio di parte attrice , avv. Domenico DE CHIARO . Avverso la citata sentenza n.681/06 il Comune ha proposto ricorso in cassazione (n. 18370/2006) , deciso con sentenza della Suprema Corte n. 22789/2011 che ha dichiarato l' inammissibilità dello stesso con la conseguente condanna del Comune al pagamento ,in favore di ciascuna delle parti controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €.5.200,00 e successive come per legge.

Il settore legale ha predisposto gli atti per il riconoscimento delle spese e competenze legali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 681/06 per €.4830,24 e di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.22789/11 per €. 7.278,50.

Il settore legale si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa e/ o manleva nei confronti dell'ALTAIR 1973;

21 FERRARA BENUCCIO / COMUNE E CONCA : il giudizio, avente ad oggetto la determinazione delle indennità di occupazione del suolo sito in Benevento alla c. da Gran Potenza inserito nel piano di recupero urbano ambito Rione Libertà -via Galanti , è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1010/2012 del 21.3.2012 che ha condannato il Comune al pagamento delle indennità di occupazione pari ad €.8.043,00 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni anno di occupazione al soddisfo in uno al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 2.800,00 ,rigettando la domanda nei confronti della CONCA.

Il settore legale ha predisposto gli atti per il riconoscimento della somma di €. 3.922,39 per spese e competenze legali di cui alla citata sentenza n. 1010/12;

22 DE CICCIO ANTONIO : i giudizi (nn. 2106/04 R.G. e 2107/04 R.G.) sono stati , come detto, definiti con sentenza n. 2647/2008 con la quale il TAR Campania ,previa riunione degli stessi:

a) ha parzialmente accolto il ricorso n. 2106/04 condannando il Comune al risarcimento dei danni , in misura corrispondente ai valore venale delle porzioni immobiliari ivi dedotte ,demandando al medesimo ente di formulare alla parte ricorrente, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione e/o notificazione della stessa , una specifica proposta transattiva , ai sensi dell'art 35 comma 2 D.lgs. n. 80/98, secondo i criteri stabiliti in motivazione;

b) ha accolto il ricorso n. 2107/04 ,limitatamente ai mq. 2741 di suolo ivi dedotti, condannando il Comune al risarcimento dei danni , in misura corrispondente al valore venale degli stessi, demandando al medesimo ente di formulare alla parte ricorrente, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione e/o notificazione della stessa , una specifica proposta transattiva alla parte ricorrente , ai sensi dell 'art 35 comma 2 D. lgs. n. 80/98, secondo i criteri stabiliti in motivazione;

c) ha respinto il capo della domanda contenuto nel ricorso n. 2107/04 R.G. relativo alla pretesa risarcitoria concernente i mq: 4108 di suolo ivi indicati;

d) ha dichiarato inammissibili le domande di condanna al pagamento delle indennità di occupazione, il tutto con la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.000, 00 .Avverso la succitata sentenza del TAR Campania n. 2647/08 il Comune ha interposto gravame dinanzi al Consiglio di Stato , tuttora pendente.

Con sentenza n. 4840/10 resa nel ricorso (n. 5733/09) per l'esecuzione del

giudicato di cui alla citata sentenza n.2544/08 il TAR Campania ha nominato, quale Commissario ad acta per la quantificazione dei danni da risarcire a parte ricorrente il Dirigente dell'Agenzia del Demanio di Benevento ,o suo funzionario delegato, condannando il Comune al pagamento del compenso spettante per tale attività , liquidato in €.1500,00.Con ordinanza del 30.1.2012 il TAR Campania ha ordinato al Comune di corrispondere al ricorrente DE CICCIO Antonio la somma di €. 159.351,35 ed €. 252.402,44 ,risultanti dovute dall'allegata relazione di consulenza a firma del nominato commissario ad acta delegato ,arch. BAVOTA;

23 BOVINO ITALO /COMUNE : il giudizio promosso da BOVINO Italo nei confronti del. Comune ,avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell 'illegittima occupazione del suolo sito in loc. Glivola di Benevento occorso per la realizzazione dell 'asse di supporto al PIP di c.da Olivola , è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 727/04 che ha accolto la domanda attrice condannando il Comune al pagamento della somma di €.32.153, 24 a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà del suolo irreversibilmente trasformato e per il deprezzamento della residua proprietà dell 'attore ,oltre rivalutazione secondo indici ISTA T dal 15.3.98 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso medio del 4%, in uno alle .spese di giudizio ,liquidate in U 3.000, 00 oltre spese di CTU e successive dovute per legge; dichiarando la propria incompetenza rispetto alla domanda tendente ad ottenere il pagamento delle indennità di occupazione legittima .La debitoria scaturente dalla predetta sentenza è stata ,come detto, definita transattivamente , ex art. 258 del D.Lsg.n. 267/00,e con l'emissione del mandato di pagamento delle somme in favore dell' avente diritto;

24 VARRICCHIO Bartolomeo, Arcangela ed Elena / Comune e coop. edilizia ARTEMISIA: il giudizio in parola , avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'occupazione appropriativa di mq. 3451 di suolo sito in loc. Cretarossa concesso dal Comune in diritto di superficie alla cooperativa edilizia ARTEMISIA in uno al pagamento delle indennità per il periodo di occupazione legittima , è stato definito con sentenza del Tribunale di Benevento n.755/05 che ha condannato il Comune e la coop. Edilizia ARTEMISIA al pagamento della somma di €. 56.498,99 , determinati alla data della sentenza, a titolo di risarcimento danni per l'occupazione appropriativa del suolo in questione, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dal 18.7.97 al saldo, nonchè il solo Comune al pagamento della somma di €. 44.010,41 , a titolo di indennità di occupazione per il periodo 18.7.90/18.7.97, oltre interessi sulle singole annualità al soddisfo ,condannando , altresì, il Comune e la coop. ARTEMISIA al pagamento delle spese di giudizio , liquidate in €. 6.982,72 oltre spese di CTU e successive dovute per legge ed attribuite al procuratore antistatario di parte attrice , avv. Giovanna ABBATE , cui ha fatto seguito la sentenza del TAR Campania n.7435/06 di nomina del commissario ad acta.

Il settore legale andrà, quindi, a predisporre gli atti necessari per la proposizione di azione di rivalsa nei confronti della cooperativa edilizia ARTEMISIA;

N.B: necessita acquisire gli atti del commissario ad acta di liquidazione della debitoria scaturente dalla sentenza del tribunale di benevento n. 755/05 posto che agli atti del settore legale risulta solo la determina dirigenziale n. 884 del 7.11.2007 di liquidazione della somma di €2.564,22 per rimborso spese legali dovute in forza della sentenza del tar campania n. 7435/2006, a seguito della delibera di riconoscimento n. 35 del 9.7.2007;

25 RUGGIERO MARIA TERESA E MIRIAM /COMUNE E CISEB : il giudizio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione, disposta con delibera di G.M n. 1966 del 26.5.89, del suolo sito in loc. Fontanelle, interessato dalla realizzazione di un progetto di edilizia sperimentale ad opera della C SEB S' p. a, è stato definito con sentenza del TAR Campania n. 1907/2010 che ha accolto il ricorso proposto da RUGGIERO Maria Teresa e Miriam condannando il Comune e la curatela fallimentare della CISEB s.p. a., in solido, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno conseguente all'occupazione dei beni in questione, secondo i criteri indicati nella motivazione della medesima sentenza e con le modalità di cui all'art. 35 comma 2 D. Lgs. n. 80/98, con la conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali liquidate in €1.000,00. Il ricorso al TAR Campania (n. 55/2011) tendente ad ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla succitata sentenza n. 1907/2010 è stato definito con sentenza n.5380/11 con la quale il TAR Campania ha nominato un commissario ad acta, poi individuato nella persona del dott. Fiorentino BONIELLO della Prefettura di Benevento.

Il settore ha predisposto gli atti per il riconoscimento della sommadi €. 2.567,40 per spese e competenze legali di cui alla sentenza del TAR Campania n.5380/11. Il settore legale si determinerà per la proposizione di azione di rivalsa nei confronti della curatela fallimento CISEB;

26 ZOLLO PASQUALE / COMUNE E IACP : il giudizio promosso da ZOLLO Pasquale, LEPORE Annamaria, LEPORE Antonio e SALIERNO Elena, LEPORE Giuseppe, LEPORE Francesco e LEPORE Piera, quali eredi di LEPORE Antonio, nei confronti del Comune ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del suolo (ivi compresi i residui inutilizzabili) sito tra via Fontanelle e via Avellola, assegnato dal Comune allo IACP di Benevento, giusta delibera consiliare n. 72 dell'1.7.91, ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata convenzionata ad opera del predetto istituto in uno al pagamento delle indennità di occupazione legittima ed illegittima, è stato definito con sentenza del TAR Campania n.4250/2010 che, in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato il Comune al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, per la perdita della proprietà del suolo in questione, con i criteri e le modalità ivi precisati, da

determinarsi secondo la procedura di cui all'art .35 D .Lgs. n.80/98 ,con totale compensazione delle spese di giudizio.

Il settore legale ha già predisposto gli atti per la proposizione di azione di rivalsa e/o manleva nei confronti dello IACP;

27 VARRICCHIO Bartolomeo + 2/ Comune e coop. edilizia SANNIO VERDE : il giudizio in parola avente ad oggetto l'opposizione avverso la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di mq.3230 di suolo sito in c.da Cretarossa, assegnato dal Comune in diritto di superficie alla cooperativa edilizia SANNIO VERDE , è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 302/03 (che ha determinato in €.130.410,00 le indennità di espropriazione del suolo in questione , oltre interessi legali dalla data dell'esproprio al soddisfo ,ed in €. 2.788,00 le indennità di occupazione spettanti per il periodo 21.5.87/ 6.10.88 ,oltre interessi da tale ultima data al saldo, condannando il Comune al pagamento delle predette somme ,previa detrazione di quelle già versate per le medesime causali , in uno al rimborso delle spese di giudizio ,liquidate in €.10.000,00 e successive dovute per legge ed attribuite al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Francesco FALLARINO) e susseguente sentenza della Corte di Cassazione n. 24064/08 (che ha rigettato il ricorso proposto dal Comune avverso la succitata sentenza con la conseguente condanna del medesimo ente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €.4.600,00 oltre le successive come per legge).

L'intera debitoria in questione , ammontante a complessivi €. 205.339,80, è stata riconosciuta con delibera di C.C. n.79 del 18.10.2010 .Il settore legale ha ,quindi, predisposto gli atti necessari per la proposizione di azione di rivalsa nei confronti della predetta cooperativa edilizia SANNIO VERDE.

In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce di una più approfondita verifica, si ritiene utile qualora ne sussistano le condizioni, promuovere, nell'interesse del comune, azione giudiziaria dinanzi alla competente autorità per dichiarare il diritto del medesimo comune di rivalsa e manleva relativamente a tutti gli oneri economici scaturenti dalle sentenze esecutive e/o passate in giudicato di cui sopra, con la conseguente condanna del terzo responsabile.

Distinti saluti.

Benevento 28.09.2012

IL DIRIGENTE SETTORE LEGALE

Avv. Angelo Mancini



STUDIO LEGALE

Avv. MARIO CHIUSOLO

Patrocinante Magistrature Superiori

Avv. Palma Nunziatina
Dott. Chiusolo Mariagrazia
Dott. De Tata Rosita
Dott. Di Fede Antonio

84317
10-10-12

19 0 OTT. 2012 ✓

Benevento, 2 ottobre 2012

Spett.le
Comune di Benevento
Ufficio Legale
Via Annunziata
82100 Benevento

Oggetto: Comune di Benevento / Serino Luigi e IACP.
R.G. 646/96 – Tribunale Benevento – G.I. Dott.ssa A. Genovese.

Faccio riferimento al giudizio in oggetto relativo agli espropri IACP ed asse interquartiere per trasmettere copia della integrazione alla CTU dell'Ing. Antonello Mandarinò.

Finalmente, a seguito della mia eccezione che vi era errore nella quantificazione delle aree assegnate per l'esproprio IACP e quelle per l'asse interquartiere, dopo che la causa era andata in decisione nell'anno 2009 e rimessa sul ruolo, il consulente ha effettuato la ricostruzione dei frazionamenti delle originarie particelle ed ha verificato che, come sostenevo, alcune di queste erano oggetto anche di altri giudizi perché assegnate ad altri interventi.

Vi prego, pertanto, di far verificare dal nostro CTP, le esatte estensioni delle aree relative agli interventi di cui al presente giudizio, e notiziarmi.

Resto, quindi, in attesa ed invio distinti saluti.

Avv. Mario Chiusolo

Mario Chiusolo

*Perveruto e
Luca e il settore
dege 14 date
3.10.2012
Sereno Mauro*

*Sig. Min. A.S.
9/10/12*
[Signature]

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

COMUNE DI
BENEVENTO

CAUSA

Serino Luigi c/ Comune di Benevento + 1

G.I. Dott.ssa Antonella Genovese – R.G. 646/96

CHIARIMENTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Benevento, 127 SET 2012
IL CANCELLIERE

ing. Antonello Mandarino



Premessa

Facendo seguito alla Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio redatta del sottoscritto ing. Antonello Mandarino, si producono i richiesti chiarimenti in ordine agli ulteriori quesiti formulati dalla S.V.I. con l'ordinanza del 4/11/09 e che si riportano di seguito:

- 1) *accerti il CTU, partendo dalle p.lle 120 e 178 del foglio 100, se le stesse siano state frazionate, individuando tutti gli eventuali frazionamenti e specificando tutte le nuove particelle nonché i soggetti cui le stesse sono state assegnate ed in virtù di quale procedura espropriativa, riportando il tutto su apposito grafico;*
- 2) *individuai il CTU, per quanto riguarda le p.lle oggetto di causa, la parte delle stesse occupate ed irreversibilmente trasformate indicandola nel grafico di cui sopra, mediante una specifica colorazione e differenziandola da quella occupata ma non irreversibilmente trasformata ed individuandone le rispettive superfici.*

Risposte ai quesiti

Quesito 1. *accerti il CTU, partendo dalle p.lle 120 e 178 del foglio 100, se le stesse siano state frazionate, individuando tutti gli eventuali frazionamenti e specificando tutte le nuove particelle nonché i soggetti cui le stesse sono state assegnate ed in virtù di quale procedura espropriativa, riportando il tutto su apposito grafico.*

Preliminarmente si segnala che l'area interessata dal presente procedimento giuridico, ad oggi, risulta ampiamente urbanizzata. Negli allegati è stata riportata l'ortofoto della zona, ove sono indicati i lotti edificati, con indicazione dei nomi delle cooperative e delle imprese edilizie che hanno realizzato negli anni l'urbanizzazione di tale area. Si noti anche la presenza di vaste aree trasformate per realizzare la nuova viabilità.

La ricerca dei frazionamenti richiesti è partita considerando le due p.lle 120 e 178 nella loro configurazione originaria, come riportata nella Tavola n°1 allegata alla presente relazione e redatta in scala 1:1000. Si noti che la p.lla 178 ha una forma quadrangolare ed è estesa 7.180mq, mentre la p.lla 120 ha una forma irregolare ed è estesa 26.350mq. La storia catastale

delle p.lle 120 e 178 è rappresentata graficamente nelle 13 Tavole redatte in scala 1:1000 dallo scrivente ed allegate alle presenti note (allegati da Tav.1 a Tav.13).

La ricerca dei tipi di frazionamento (TF) operati nel tempo da numerosi tecnici, all'uopo incaricati dai diversi assegnatari dei fondi in trattazione, ha comportato una complessa opera di ricerca e di ricostruzione delle operazioni topografiche catastali, a far data sin dal 1990.

La prima Delibera di Occupazione riscontrata dallo scrivente in ordine temporale è, infatti, datata 3/11/1987 ed attiene ai fondi interessati dall'intervento denominato "Asse Interquartiere"; trattasi della Delibera Comunale n°606. Sempre per tale intervento fu, poi, emanata la Delibera di Consiglio Comunale n°970 dell'8/9/1988 di ampliamento all'occupazione sopra citata.

Nel 1989 venne deliberata l'occupazione di urgenza delle aree assegnate al Consorzio C.I.S.E.B. che aveva ad oggetto un'edilizia di tipo sperimentale. L'atto amministrativo in questione è la Delibera di Giunta Municipale n° 1966 del 26/05/1989.

Le relative operazioni di frazionamento furono operate nel 1990 con la presentazione all'allora Nuovo Catasto Terreni della Provincia di Benevento di due Tipi di Frazionamento da parte di due diversi Tecnici ed a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Trattasi dei Tipi di Frazionamento (TF) n°1041/90, redatto per CISEB come riportato nella Tavola 2 ove le nuove linee di divisione dei fondi sono riportate in rosso, e n°1120/90, redatto per l'Asse Interquartiere e come riportato nella Tavola 3 sempre con le nuove dividenti in rosso. Il TF n°1041/90 generò le tre p.lle 227, 228 e 229 mentre il TF n°1120/90 generò le nuove p.lle da 249 a 256. Ovviamente cambiarono anche i numeri e le aree delle parti residuali che restavano in testa a Serino Luigi.

Orbene i due frazionamenti furono approvati senza che l'uno tenesse conto dell'altro. Tali approvazioni non hanno considerato che, sovrapponendo le dividenti dei due TF, si generava una nuova particella nella zona sinistra del Foglio e precisamente nell'angolo delimitato dalla strada vicinale Fontanelle e dal confine originario della p.lla 120.

Solo nel 1992 – ovvero a distanza di due anni dalle approvazioni – il Catasto, resosi conto della discrasia, operava una correzione d'ufficio sovrapponendo i due TF; si generava

così la nuova p.lla n°292, estesa 135mq, e si rimodulavano le superfici di tutte le p.lle generate dalla sovrapposizione del TF 1041/90 sul TF 1120/90, il tutto come da Tavola 4 allegata.

Invero tale situazione ha comportato non pochi problemi allo scrivente poiché nelle operazioni di conteggio ed analisi più volte reiterate per scrivere queste note, le aree delle p.lle non tornavano mai numericamente. Solo dopo una ricerca con relativa analisi manuale di tutti i tipi di frazionamento approvati nel tempo, si è potuto rilevare la discrasia, ma l'operazione ha comportato tempi lunghi.

Riprendendo la storia catastale del Fg.100, nel 1990 veniva deliberata l'occupazione di altre aree per l'edificazione di cooperative edilizie in applicazione del Piano di Zona Fontanelle per edilizia economica e popolare. Con il PdZ Fontanelle si individuavano alcuni lotti edificatori che - già dalla planimetria di Piano - per parte andavano a ricoprire aree già interessate dall'esproprio per l'asse interquartiere.

La prima occupazione avveniva con la nota delibera n° 1317 del 3/4/1990 e con relativi verbali di occupazione redatti in data 27/7/1990. In tale data veniva completata l'occupazione di tutta la p.lla 178 e di buona parte della p.lla 120. In termini di frazionamento l'occupazione per l'edificazione delle cooperative non comportò nuove dividendi fino al 1992, anno in cui venne approvato il TF 596/92 con il quale si frazionava una parte della p.lla 178 a confine con la strada vicinale Avellola. Si tratta di parte del Lotto edificatorio individuato con la lettera "D" nel PdZ Fontanelle. Con tale frazionamento si generavano la p.lla 271 di 390mq, che interessa un'area già occupata con l'Asse Interquartiere, e la p.lla 276 di 696mq.. Si veda la tavola n°5. Ovviamente cambiarono i numeri e le aree delle p.lle residue per conseguenza naturale dell'avvenuto frazionamento. Infatti la p.lla 249 assunse la nuova numerazione 270 e si ridusse a 13.480mq mentre la p.lla 250 assunse il nuovo numero 272 e si ridusse a 7.459mq.

Nel prosieguo tale accadimento non verrà più menzionato, con l'implicito convincimento che ogni nuovo frazionamento comporta sempre la riduzione delle aree da cui si staccano le nuove p.lle, con il relativo ricalcolo delle aree e dei numeri delle p.lle residuali.

Sempre nello stesso anno, con il TF n°733, si frazionò un'ulteriore area per l'edificazione del Lotto "L". Si veda la Tavola n°6 con l'individuazione di tre nuove p.lle ovvero le nn° 279, 280 e 282.

Ancora nel 1992 con un ulteriore TF, il n°462, si staccarono altre tre p.lle, ovvero le nn°301, 302 e 303 site alla sinistra del menzionato Lotto "L". Si veda la Tavola n°7.

Nell'anno 1993 venne approvato il TF n°804 che frazionò ulteriormente l'area già interessata dal TF n°462/92, con la creazione delle p.lle 312, 313 e 314. Inoltre, con il Tipo Mappale n°22846, le p.lle 227 e 229, generate dall'occupazione CISEB, vennero accorpate alla p.lla 304 facente parte di altro fondo di altri proprietari. Poiché nella presente trattazione interessa sapere quali sono i fondi di Serino Luigi interessati dall'esproprio e poiché tali p.lle lo sono, nel prosieguo le stesse restano indicate negli elaborati grafici anche se catastalmente, da tale data, esse sono state eliminate dal Fg.100. Si veda la Tavola n°8 dove le nuove dividenti sono in rosso e le p.lle 227 e 229 restano indicate, ma colorate in blu e tratteggiate.

Nel 1994, con il TF n°3229, si frazionò l'area necessaria per l'edificazione dei Lotti "I" ed "H" con l'individuazione delle nuove p.lle 326, 327, 328, 330, 331, 331, 332 e 334. Si veda la Tavola n°9. Ancora una volta parte di alcune p.lle, e precisamente parte delle p.lle 326, 327 e 328, erano ricomprese nell'area già occupata per l'asse interquartiere. Si veda la Tavola n°9.

Con Decreto Sindacale n°5827 del 2/10/97 si decretò l'occupazione dei fondi relativi ai già menzionati Lotti "I" ed "H" per l'edificazione di immobili da parte della Coop. "La Fiorente". Ne conseguì un ulteriore frazionamento, il n°2837/1997 con la realizzazione delle nuove p.lle 392, 393, 396, 398, 399, 400 e 401. Ancora una volta alcune p.lle, e precisamente le p.lle 392, 393 e 396 erano state già ricomprese nell'occupazione dell'area dell'Asse Interquartiere. Si veda la Tavola n°10.

Si fa notare che queste continue sovrapposizioni di occupazioni, hanno comportato una notevolissima difficoltà operativa per la ricostruzione di tutto l'iter catastale. Per evitare di computare due volte le stesse aree, le p.lle interessate dalle sovrapposizioni sono state

assegnate in modo univoco al lotto edificatorio che di volta in volta le occupava, estrapolandole dall'Asse Interquartiere.

Con il TF n°3132 del 1997 si definirono i Lotti "G", "N" ed "L" con le realizzazioni delle nuove p.lle 410, 411, 421, 422, 423, 424, 425, 426 e 427. Si veda la Tavola n°11. Si noti che la p.lla 421 di 131mq era compresa tutta nella p.lla 227 della area CISEB ed, inoltre, un'altra zona di detta p.lla 227 venne accorpata nella p.lla 420 introdotta con altro TM in unione con un'area del foglio adiacente. Per quanto concerne la parte della nuova p.lla 420 ricadente nella p.lla 227 CISEB e, quindi, proveniente da proprietà Serino Luigi, essa è stata stimata in CAD in circa 152mq e viene riportata nelle tavole da 11 a 13 come "parte della p.lla 420".

Con il Decreto Sindacale del 16/9/1998 n°7988 si decretò l'occupazione dei menzionati Lotti "G", "N" ed "L" per l'edificazione da parte della ditta "Altair 73" mentre con Decreto Sindacale n° 6879 del 14/9/99 si decretò l'occupazione di parte dei fondi già interessati dal TF n°596/92, a favore della Coop. Sagittario nell'ambito dell'edificazione del Lotto "D".

Con il TF n°2369/2000 si intervenne di nuovo nella zona del Lotto "D", generando le nuove p.lle 445, 446, 447, 448 e 450. I fondi di cui alle p.lle 445, 446 e 450 erano già state occupati per l'asse interquartiere. Si veda la Tavola n°12.

Da ultimo, con il TF n°151249 del 2002, si staccarono, sempre in tale parte del foglio 100, le p.lle 492, 493, 494 che accorpavano le p.lle trattate con il TF precedente. Si veda l'ultima Tavola n°13.

Sono stati, poi, riscontrati due Tipi Mappali, e cioè il n°23594 del 1993 che accorpava le p.lle utili alla definizione dei Lotti "L" ed "N" edificati dalla ditta "Altair 73", ed il Tipo Mappale n°4617 del 2000 che individuava i Lotti "I" ed "H" edificati dalla coop. "La Fiorente". Poiché i Tipi Mappali, per loro natura topografica, uniscono tra loro le p.lle e le fondono in p.lle di area maggiore facendo, in ciò, scomparire le dividenti, e con esse la storia grafica dei vari frazionamenti, si è ritenuto di non portare in conto tali operazioni al fine di avere, con la Tavola finale n°13, lo stato di tutti i frazionamenti susseguitisi sul Fg.100, come riscontrati fino ai primi mesi del 2012, epoca finale della ricerca effettuata.

Nel grafico allegato in formato A2 ed intitolato "Quadro riepilogativo", sono indicati tutti i frazionamenti con le p.lle da essi generate, con indicazione delle relative nuove aree e delle p.lle residue.

Pertanto alla prima domanda di cui al quesito 1 ovvero ".... accerti il CTU, partendo dalle p.lle 120 e 178 del foglio 100, se le stesse siano state frazionate, individuando tutti gli eventuali frazionamenti e specificando tutte le nuove particelle".... la risposta è ovviamente positiva, come dagli undici TF riportati nelle 13 tavole elencate, ove in rosso sono indicate le nuove p.lle di volta in volta generate. Si elencano i TF trovati dallo scrivente presso l'Ufficio del Territorio di Benevento:

- TF n°1041/1990 riportato in Tavola n°2 - CISEB;
- TF n°1120/1990 riportato in Tavola n°3- Asse Interquartiere;
- TF n°596/1992 riportato in Tavola n°5 – Lotto "D";
- TF n°733/1992 riportato in Tavola n°6 – Lotti "N" ed "L";
- TF n°462/1992 riportato in Tavola n°7 – Lotto "N";
- TF n°804/1993 riportato in Tavola n°8 – Lotto "N";
- TF n°3229/1994 riportato in Tavola n°9 – Lotti "I" ed "H";
- TF n°2837/1997 riportato in Tavola n°10 = Lotto "I" ed "H";
- TF n°3132/1997 riportato in Tavola n°11 – Lotto "G";
- TF n°2369/2000 riportato in Tavola n°12 – Lotto "D";
- TF n°151249/2002 riportato in Tavola n°12 – Lotto "D".

Per quanto concerne la seconda parte del quesito 1 ovvero l'individuazione dei ".... soggetti cui le stesse sono state assegnate ed in virtù di quale procedura espropriativa", si specificano nel seguito, e per ogni intervento operato sul fondo de quo, le Delibere di Occupazione in uno con la reale situazione di fatto dei fondi, in relazione alle assegnazioni che

nel tempo si sono susseguite. Si veda la Tavola "A" allegata ove, con tratteggi di diverso colore, sono indicate le aree di cui alle procedure di assegnazione ed occupazione.

Procedura denominata "Asse Interquartiere"

Con Delibera del Consiglio Comunale n°312 del 27/3/1987 veniva approvato il progetto per la costruzione dell'asse viario interquartiere. Con la Delibera di Consiglio Comunale n°606 del 3/11/1987 veniva decretata l'occupazione tra l'altro di 7.117mq della p.lla 120 secondo il Piano Particellare di Esproprio allegato alla Delibera.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n° 970 del 9/6/1980 veniva integrato l'esproprio, occupando, tra l'altro, 52mq della p.lla 178 sempre secondo il Piano Particellare di Esproprio.

Nella configurazione finale dei lotti, a valle dei frazionamenti menzionati, l'area occupata, e di fatto assegnata alla procedura Asse Interquartiere, è indicata nella Tavola A e concerne le seguenti p.lle:

dalla ex 120:

p.lla 449 di 10.763mq,

fondo poi assegnato alla Coop. LA FIORENTE: p.lla 326 di 525mq, p.lla 327 di 229mq,

p.lla 328 di 760mq, p.lla 396 di 758mq;

fondo poi assegnato alla Coop. SAGITTARIO (si veda la Tavola 12 e la Tavola A): p.lla

445 di 369mq, p.lla 446 di 21mq, p.lla 450 di 445mq

fondo assegnato anche a CISEB: p.lla 292 di 135mq

dalla ex 178:

p.lla 255 di 291mq, p.lla 392 di 7mq

fondo poi assegnato alla Coop. LA FIORENTE: p.lla 392 di 7mq

fondo poi assegnato alla Impresa ALTAIR Lotto "G": p.lla 393 di 54mq.

Procedura denominata C.I.S.E.B

Con Delibera di Giunta Municipale n° 1966 del 36/5/1989 veniva decretata l'occupazione di 1.491mq della p.lla 120 e di 865mq della p.lla 178 secondo il Piano Particellare di Esproprio per edilizia sperimentale. Il fondo veniva contestualmente assegnato al Consorzio C.I.S.E.B.

A valle dei vari frazionamenti i fondi assegnati al CISEB risultano essere:

dalla ex 120

p.lla 229 di 1.330mq, p.lla 292 di 135 mq;

dalla ex 178

p.lla 227 di 851mq.

Si precisa che:

- parte della p.lla 227, e precisamente la p.lla 421 di 131mq, è stata assegnata anche alla Impresa ALTAIR Lotto "G";
- parte dell'attuale p.lla 420, per circa 152mq, è stata poi stata assegnata alla Impresa ALTAIR Lotto "N";
- la p.lla 292 era già stata occupata con la procedura Asse Interquartiere.

Procedura Coop. La Fiorente Lotto I + H

Successivamente agli interventi denominati Asse Interquartiere e CISEB, con Delibera del Consiglio Comunale n.985 del 27/7/1989, veniva approvato il programma di attuazione del Piano di Zona Fontanelle per edilizia Economica e Popolare. Per l'attuazione di tale Piano di Zona e delle sue successive modifiche (Delibera del Consiglio Comunale n°406 del 31/10/1990 per l'approvazione del progetto di massima delle infrastrutture di urbanizzazione e di rassegnazione delle aree e Delibera di Giunta Municipale n° 1279 del 23/5/1996 approvazione della variante al Piano di Zona Fontanelle con individuazione finale dei Lotti) sui fondi in trattazione, ovvero sulle p.lle 120 e 178, ricadevano completamente il Lotti edificatori "G" ed "I" e parzialmente i Lotti "D", "H", "L" ed "N".

Con Delibera di Giunta Municipale n° 1317 del 3/4/1990, in attuazione del menzionato Piano, si decretava l'occupazione di 16.145 mq della p.lla 120 e di 6.263 mq della p.lla 178

secondo il Piano Particellare di Esproprio. Con questa Delibera la p.lla 178 risulta occupata completamente.

Con Delibera Sindacale n°5827 del 2/10/1997 si assegnavano alla Coop. "La Fiorente" i Lotti "I" ed "H". Ad intervento realizzato la Coop. "La Fiorente" risulta aver assegnato i seguenti fondi:

dalla p.lla ex 120

p.lla 330 di 91mq, p.lla 398 di 387 mq, p.lla 332 di 344mq, 333 di 1mq, p.lla 396 di 758mq, p.lla 326 di 525mq, p.lla 327 di 229mq, p.lla 328 di 760mq;

dalla p.lla ex 178

p.lla 334 di 662mq, p.lla 392 di 7mq, p.lla 401 di 613mq.

Si segnala che le p.lle 326, 327, 328, 396 e 392 erano già state occupate per la procedura Asse Interquartiere, mentre i rimanenti fondi erano già stati occupati con la Delibera n°1317 del 1990.

Procedure denominate ALTAIR LOTTI "G", "L" ed "N"

Con Delibera Sindacale n° 7988 del 16/9/1998 si decretava l'occupazione dei fondi di cui ai Lotti edificatori "G", "L" ed "N" del Piano di Zona Fontanelle. I Lotti erano assegnati alla Ditta "Altair 73". Nel Piano Descrittivo di Esproprio si citano in occupazione le p.lle del Fg. 100 in testa a Serino Luigi come di seguito è come riportato nella Tavola A:

Lotto "L" - p.lle nn° 423 per 88mq, 424 per 53mq, 399 per 72mq;

Lotto "N" - p.lle 427 di 102 mq, 422 di 163mq, 313 di 107mq;

Lotto "G" -p.lle 411 di 84mq, 425 di 2.965mq, 393 di 54mq.

I fondi su cui ricadono detti Lotti erano già stati occupati tutti con la Delibera n°1317 del 1990. Segue l'individuazione catastale dei fondi.

Lotto "G"

dalla ex 120

p.lla 411 di 84mq, e parte della p.lla 421 per circa 22mq dei 131 mq totali;

dalla ex 178

rimanente parte della p.lla 421 pari a 109mq, p.lla 393 di 54mq e p.lla 425 di 2.965mq.

Si segnala che la p.lla 421 per la sua interezza si sovrappone all'occupazione CISEB e che la p.lla 393 era già stata occupata con la procedura Asse Interquartiere

Lotto "N"

dalla ex 178

p.lla 313 di 107mq, p.lla 422 di 163mq, p.lla 427 di 102mq, p.lla 301 di 190mq, 312 di 39mq, p.lla 314 di 80mq, p.lla 302 di 335mq, parte della 420 per circa 152mq sui 190mq totali della p.lla 420 (ex 227). Le p.lle 301, 312, 314, 302 e la parte della 420 per circa 152mq sono state accorpate con TM nella p.lla 302 finale

Lotto "L"

dalla ex 120

p.lla 399 di 72mq e p.lla 282 di 883mq;

dalla ex 178

p.lla 423 di 88mq, p.lla 424 di 53mq e p.lla 279 di 555mq.

Con TM sono state accorpate nella p.lla 282 finale le p.lle 279 e 282.

Procedura denominata Coop. SAGITTARIO LOTTO "D"

Con Decreto Sindacale n°6679 del 14/9/1999 si decretata l'occupazione dei fondi per l'edificazione della Coop. Sagittario il cui Lotto "D" ricadeva per parte nella p.lla 120 in testa a Serino Luigi. Il Piano Particellare di Esproprio prevedeva l'occupazione della p.lla 273 per 539mq.

Nella Tavola 11 è riportata la citata p.lla 273 che, poi con TF 2369/00 di cui alla Tavola 12, venne frazionata unitamente alla adiacente p.lla 271, per formare le nuove p.lle 445, 446, 447, 448 e 450. Si ritiene che queste debbano essere considerate le p.lle utili per l'identificazione del Lotto "D" come riportato nella Tavola A.

Si ha:

dalla ex 120

p.lla 445 di 369mq, p.lla 446 di 21mq, 447 di 539mq, p.lla 448 di 157mq e p.lla 450 di 445mq.

Si segnala che i fondi di cui alle p.lle 445, 446 e 450 erano già stati occupati per l'intervento Asse Interquartiere. Successivamente, con il TF 151249/02 di cui alla Tavola 13, le p.lle vennero accorpate e frazionate nuovamente, per creare le p.lle 492, 493 e 494 che dovrebbero essere rappresentative della parte finale del Lotto "D" (p.lla 492) e della nuova viabilità di Piano (p.lla 493).

Si passa all'ultima parte del quesito 1 ove si chiede di riportare "..... *il tutto su apposito grafico.*"

Le 13 Tavole menzionate (da Tav. 1 a Tav. 13) afferiscono ai frazionamenti.

La Tavola finale n°13 riporta i fondi con il massimo numero possibile di linee di divisione.

Tale Tavola è utile per individuare catastalmente chi effettivamente occupa l'area, o per edificazione di fabbricati o per realizzazione di infrastrutture viarie. Sovrapponendo la tavola 13 con lo stato di fatto rilevato in sito e riportato graficamente con l'ortofoto, si è generata la Tavola A, riportata in allegato, ove, con tratteggi diversi per linee e per colori, è stato rappresentato lo stato finale catastale dei fondi in relazione alle varie occupazioni citate.

Risposta al secondo quesito

Si passa alla risposta afferente il secondo quesito ovvero: "*... individui il CTU, per quanto riguarda le p.lle oggetto di causa, la parte delle stesse occupate ed irreversibilmente trasformate indicandola nel grafico di cui sopra, mediante una specifica colorazione e differenziandola da quella occupata ma non irreversibilmente trasformata ed individuandone le rispettive superfici .*"

Si premette che l'individuazione delle superfici, per quanto possibile, è stata determinata dalle misure catastali ottenute dai frazionamenti trovati e, quindi, trattasi di numeri caratterizzati dall'elevata affidabilità derivante dalla relativa procedura di approvazione catastale. Si è fatto anche riferimento ai rilievi topografici già operati nell'ambito di questo e di altri ruoli giuridici sia dallo scrivente che dal CTU precedente, arch. Sorgente, ed utili allo scopo.

Le ulteriori misurazioni di aree sono state eseguite in ambiente CAD, e quindi non possono presentare il grado di precisione delle operazioni catastali che, come si sa, vengono effettuate su campo e con strumenti topografici di elevata precisione. Pertanto l'individuazione delle aree che seguirà è indicativa, ed è utile per il riconoscimento delle zone reversibilmente o irreversibilmente trasformate, demandando la loro precisa individuazione numerica agli eventuali ulteriori frazionamenti catastali a valle di possibili reimmissioni in possesso, in uno con l'eventuale rispetto delle fasce stradali in adozione dei vincoli urbanistici.

Si passa ad analizzare la già citata l'ortofoto, ove lo scrivente ha indicato i confini dei vari Lotti sopra trattati. Si può subito notare che l'area CISEB (confini in rosso) è stata interessata solo da un'opera di sbancamento al centro del lotto, cui non è seguita l'irreversibile trasformazione; inoltre nella zona a confine con il lotto "N" Altair, ha subito l'irreversibile trasformazione per la realizzazione della nuova viabilità. Tale viabilità fu rilevata topograficamente dallo scrivente, per cui si fa riferimento a quelle misure per determinare l'area effettivamente trasformata con tale strada. La restante parte del lotto CISEB, che poi è la maggior parte, è libera.

Anche l'area ricompresa tra il CISEB, l'Asse Interquartiere (confini in blu) ed il Lotto "G" Altair (confini in verde) è libera. Si tratta dell'area individuata catastalmente dalle p.lle 410 e 426 della Tavola A. Quest'area veniva occupata con la Delibera n°1317/90 ma di fatto non è mai stata interessata da alcun reale intervento per cui non è irreversibilmente trasformata.

L'area assegnata ad Altair Lotto "G" (confini in verde) è stata interessata solo marginalmente dalla realizzazione della già citata nuova viabilità nella zona ad arco ed in confine con i Lotti La Fiorente "I" ed "H" ed Altair "N". Tale area, come detto, è stata rilevata dallo

scrivente e si farà riferimento a quel rilievo per la sua determinazione. La rimanente parte del lotto "G", che anche in questo caso è la maggior parte, non è irreversibilmente trasformata.

L'area interessata dall'Asse Interquartiere presenta una vasta zona non irreversibilmente trasformata e precisamente la parte compresa tra e citate p.lle 410 e 426 e la strada vicinale Fontanelle. Un'altra parte non irreversibilmente trasformata è ubicata dalla parte opposta al nastro viario e confina con il Lotto "D" Coop. Sagittario (confini in rosa). Per tale zona vi è un rilievo che verrà adottato per dare un'indicazione sulla possibile estensione dell'area non irreversibilmente trasformata. Vi è, poi, anche una piccola area residua sita in basso a sinistra ed a confine con la strada vicinale Fontanelle

Da ultimo vi è una parte di fondo a cavallo tra il Lotto "D" Sagittario e l'Asse Interquartiere che si presenta libera poiché solo la metà circa del Lotto "D" è trasformato per la presenza dell'ultima villetta e della curva stradale. Tutto il resto (Lotti I, H, N ed L) è irreversibilmente trasformato.

Nella Tavola B, riportata in allegato, con colore blu sono stati riportati i rilievi topografici operati e con tratteggi di colori diversi sono state indicate le aree reversibilmente ed irreversibilmente trasformate.

Si definiscono le aree trasformate e non, sempre in riferimento ai vari Lotti.

Asse Interquartiere

Fondi NON trasformati: p.lla 292 di 135mq, parte della p.lla 449 ovvero l'area a confine con il CISEB orientativamente pari a circa 3.290mq (stima su CAD) e parte ubicata sul lato opposto dell'asse viario in confine con il FG. 103 e pari a 940mq (249mq in basso a sx a forma triangolare ed in confine con la strada vicinale Fontanelle + 691mq in adiacenza alla p.lla 272 - stima su CAD), nonché la p.lla 255 di 291mq. Il tutto per 4.656mq.

Fondi trasformati: la parte residua della p.lla 449 pari a 6.533mq (10.763mq – 3.290mq – 940mq).

Area CISEB

Fondi trasformati: parte della p.lla ex 227 che comprende parte della 421; l'area stimata su CAD è pari a circa 157mq

Fondi NON trasformati: p.lla ex 229 di 1.330mq, e la rimanente parte della p.lla 227 (pari a 851mq – 157mq) di 694mq che comprende anche la rimanente parte della p.lla 421 per un totale di 2.024mq. La p.lla 292 è stata già considerata nell'Area Asse Interquartiere.

Area LA FIORENTE LOTTI "I" ed "H"

Tutte le p.lle sono irreversibilmente trasformate per l'edificazione di abitazioni e per viabilità. I fondi sono:

dalla p.lla ex 120

p.lla 330 di 91mq, p.lla 398 di 387 mq, p.lla 332 di 344mq, 333 di 1mq, p.lla 396 di 758mq, p.lla 326 di 525mq, p.lla 327 di 229mq, p.lla 328 di 760mq;

dalla p.lla ex 178

p.lla 334 di 662mq, p.lla 392 di 7mq, p.lla 401 di 613mq,

per un totale di 4.377mq.

Si segnala che le p.lle 326, 327, 328, 396 e 392 erano già state occupate per la procedura Asse Interquartiere mentre i rimanenti fondi erano già stati occupati con la Delibera n°1317 del 1990.

Area ALTAIR LOTTO "G"

Fondi trasformati:

dalla ex 178 parte della p.lla 425 per viabilità ed estesa 506mq con stima su CAD, p.lla 393 per 54mq, per un totale di 560mq.

Fondi NON trasformati:

dalla ex 120

p.lla 411 di 84mq. La p.lla 421 è stata già considerata nell'area CISEB;

dalla ex 178

Tribunale di Benevento – R.G. 646/96- Serino Luigi c/ Comune di Benevento +1
parte residua della p.lla 425 pari a di (2.965-560) 2.405mq,
per un totale di 2.489mq

Area ALTAIR LOTTO "N"

Tutti i fondi sono irreversibilmente trasformati. Si ha:

dalla ex 178

p.lla 313 di 107mq, p.lla 422 di 163mq, p.lla 427 di 102mq, p.lla 301 di 190mq, 312 di 39mq, p.lla 314 di 80mq, p.lla 302 di 335mq, parte della p.lla 420 per 152mq, un totale di 1.168mq.

Area ALTAIR LOTTO "L"

Tutti i fondi sono irreversibilmente trasformati. Si ha:

dalla ex 120

p.lla 399 di 72mq e p.lla 282 di 883mq;

dalla ex 178

p.lla 423 di 88mq, p.lla 424 di 53mq e p.lla 279 di 555mq,

per un totale di 1.651mq.

Area SAGITTARIO LOTTO "D"


Fondi NON trasformati: parte della p.lla 493 per circa 83mq, parte della p.lla 494 per 175mq stimati su CAD, p.lla 446 di 21mq e p.lla 448 di 157mq, per un totale di 436mq.

Fondi trasformati: p.lla 492 di 650mq per edificazione, parte residua della p.lla 493 pari a 391mq (476-83) e parte residua della p.lla 494 pari a 52mq (227-175). per viabilità, per un totale di 1.095mq

Oltre alle p.lle sopra menzionate risultano non trasformate le p.lle 410, 426 e 253 rispettivamente di 952mq, 25mq e 71mq, per un totale di 1.048mq, che furono occupate con la Delibera n°1317/90 ma di fatto mai occupate.

Tutto quanto sopra descritto è stato sintetizzato nella Tabella allegata alla presente relazione, ove sono indicate le superfici occupate e quelle reversibilmente ed irreversibilmente trasformate, sempre in relazione ai Lotti menzionati.

Tanto si doveva in ossequio all'incarico ricevuto, in fede



ALLEGATI

- TF.n°1041/1990 riportato in Tavola n°2 - CISEB;
- TF n°1120/1990 riportato in Tavola n°3- Asse Interquartiere;
- TF n°596/1992 riportato in Tavola n°5 – Lotto "D";
- TF n°733/1992 riportato in Tavola n°6 – Lotti "N" ed "L";
- TF n°462/1992 riportato in Tavola n°7 – Lotto "N";
- TF n°804/1993 riportato in Tavola n°8 – Lotto "N";
- TF n°3229/1994 riportato in Tavola n°9 – Lotti "I" ed "H";
- TF n°2837/1997 riportato in Tavola n°10 – Lotto "I" ed "H";
- TF n°3132/1997 riportato in Tavola n°11 – Lotto "G";
- TF n°2369/2000 riportato in Tavola n°12 – Lotto "D";
- TF n°151249/2002 riportato in Tavola n°12 – Lotto "D".

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO CHIUSOLO

Patrocinante Magistrature Superiori

Avv. Nunziatina Palma
Avv. Rosita De Tata
Avv. Chiusolo Mariagrazia
Avv. Di Fede Antonio

Benevento, 11 ottobre 2011

*Prot. 84737
11.10.2011*

Spett.le
Comune di Benevento
Ufficio Legale
Via Annunziata
82100 Benevento

Oggetto: relazione generale sugli interventi in località Fontanelle di Benevento sulle aree di Serino Gaetano e Luigi.

Faccio seguito agli intercorsi colloqui con richiesta di chiarimenti sui giudizi in corso con gli eredi di Serino Luigi per comunicare quanto segue.

Lo scrivente è affidatario dei giudizi all'epoca promossi da Serino Gaetano per i terreni di sua esclusiva proprietà, per quelli indivisi con il fratello Serino Luigi, e per quelli di Serino Luigi di sua esclusiva proprietà e quale erede del fratello Gaetano a Lui premorto.

Sostanzialmente si tratta dei terreni assegnati dal Comune allo IACP di Benevento, all'ALTAIR srl, al CISEB srl, ed alle cooperative Quadrifoglio e Sagittario, oltre ai terreno occupati ed utilizzati per l'asse interquartiere.

Con i giudizi di primo grado, vi erano state una serie di condanne sonore nei confronti del proprietario del suoli perché, sostanzialmente, ai decreti di occupazione di urgenza o non avevano fatto seguito nei termini i decreti di espropriazione, oppure gli atti amministrativi impugnati dai Serino, erano stati annullati dal TAR.

In sede di Appello, la Corte Territoriale, pur avendo fortemente ridimensionato le condanne economiche dei giudizi di primo grado soprattutto nei confronti di CISEB ed ALTAIR, aveva commesso degli errori nella quantificazione delle aree assegnate per quegli interventi, oltre che in riferimento al loro valore, per cui pendono i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione da noi promossi nei primi mesi del 2012.

Questo perché dopo le CTU nei giudizi di appello CISEB ed ALTAIR, il CTU aveva accertato che in virtù della delibera di G.M. n. 1317 del 3.4.90 le aree di proprietà Serino occupate dal Comune ricadenti nel foglio 100, particelle originarie n. 120 e 178 assegnate al CISEB non avevano una estensione di mq. 20.837 come affermato nella sentenza di primo grado, ma di mq. 8.837, e che i suoli assegnati alla Altair 1973 ed irreversibilmente trasformati erano stati pari solo a mq. 2.082, perché i terreni occupati con atto di G.M. 1317/90 non erano stati mai utilizzati in quanto il TAR Campania aveva annullato la delibera, tant'è che come accertato dal CTU, solo nel 1997 erano state occupate altre aree di proprietà Serino assegnate dal Comune di Benevento per gli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati dal CISEB, dalla Coop. La Fiorente, dalla Coop. Quadrifoglio e dalla Coop. Sagittario, dall'IACP e dalla Altair.

E' accaduto, però, che in altro giudizio (quello per i terreni IACP), innanzi al Tribunale di Benevento sono stati depositati nei giorni scorsi le integrazioni alla CTU da noi

*Avv. M. Chiuseolo
Cegio a Benevento
11.10.2011*

sollecitate (ed ad Comune immediatamente trasmesse), dove finalmente partendo da tutti i terreni di proprietà Serino Gaetano e Luigi alla Località Fontanelle di Benevento, e verificando le assegnazioni per i vari interventi, è stato accertato quanto terreno era stato materialmente assegnato per i singoli interventi, su quello inutilizzato e retrocedibile, e su quello irreversibilmente trasformato, dove è emerso che relativamente alle aree assegnate a CISEB ed ALTAIR, erano state incluse anche aree assegnate alle Cooperative La Fiorente, Sagittario e Quadrifoglio, per cui i Serino avevano già promosso altri giudizi.

Sulla scorta di questa CTU (che andrò a produrre in tutti i giudizi in corso), essendo stato ricostruito l'iter di tutti le aree utilizzate in località Fontanelle di proprietà Serino Luigi e Gaetano, è possibile, oggi, per il Comune, verificare quanto terreno è stato assegnato ed utilizzato per il singolo intervento edilizio ed i corrispettivi che debbono rimborsare i concessionari beneficiari delle assegnazioni delle aree in diritto di superficie, perché come è facile capire, per come avevo sempre sostenuto nelle difese in favore del Comune, vi era stata una moltiplicazione dei terreni perché sommando le aree rivendicate dai Serino Gaetano e Luigi per i richiamati interventi, queste risultavano quantitativamente maggiori rispetto a quelle di loro proprietà.

Da questo ne discende che il debito risultante all'attualità da parte del Comune nei confronti degli eredi di Serino Luigi (e Gaetano), è di gran lunga inferiore a quello risultante dalla somma aritmetica degli importi di condanna nelle sentenze relative ai richiamati interventi e per cui pendono giudizi in appello od in cassazione dove potranno essere fatte ancora valere queste ragioni.

Voglio, infine, evidenziare, che non sono affidatario di difese nei giudizi promossi da altri proprietari di terreni alla Località Fontanelle di Benevento (come per il Serino Vincenzo).

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed invio distinti saluti.

Avv. Mario Chiusolo



h



Città di Benevento

SETTORE LEGALE

Via Amminziata Palazzo Mosè - Tel. 0824/772301 - Fax 0824/50314

MINUTA

Prot. n° 80666

27.09.2012

Benevento, lì 27.09.2012

Al *Settore Finanze*

E, p.c.

Al *Sig. Sindaco*

All' *Assessore del Contenzioso*

LL.SS.

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri del bilancio: Art. 194 del D.lgs. 267/2000.

Con la presente, facendo seguito alla relazione trasmessa in merito all'attuazione degli obiettivi del Settore Legale per l'esercizio finanziario 2012, si trasmette l'allegata relazione sulla situazione debitoria - ai sensi dell'art. 194 del Tuel - del Settore Legale.

Distinti Saluti

Il Dirigente del Settore Legale
Avv. Angelo Mancini

Mancini 28/09/2012

** An-Dejone Mancini 28/09/12*

CITTA' DI BENEVENTO - UR. Raz.	
N. Progressiva fatt.	
N. Prot. fatt.	COD.
del 28 SET 2012	
L'Operat.	



Città di Benevento

SETTORE LEGALE

RELAZIONE DEBITORIA SETTORE LEGALE (ART. 194 TUEL)

La massa debitoria del settore legale può essere suddivisa in due macrocategorie ovvero in passività pregresse e debiti fuori bilancio.

Passività Pregresse

Le "passività pregresse" sono intese come una tipologia di debito inerente ad una spesa maggiore rispetto ad un impegno già assunto.

Le passività pregresse del settore legale riguardano una debitoria scaturente da parcelle emesse da avvocati per incarichi svolti, per la difesa e la costituzione in giudizio dell'ente, e non pagati per la mancanza di sufficiente copertura finanziaria.

Questo macrotipologia può essere, a sua volta, suddivisa in ulteriori tre sottogruppi:

- 1) *Parcelle Avv. Esterni incaricati per la difesa e la costituzione in giudizio del Comune di Benevento;*
- 2) *Parcelle Avv. Interni (Giuliano, De Florio e Basile) incaricati per la difesa e la costituzione in giudizio del Comune di Benevento;*
- 3) *Atti dirigenziali del Settore Legale di conferimento incarico agli avvocati interni, adottati negli anni 2011 e 2012, non perfezionati.*

1)- Parcelle Avv. Esterni incaricati per la difesa e la costituzione in giudizio del Comune di Benevento

Le parcelle non pagate ai professionisti incaricati, per mancanza di sufficiente copertura finanziaria, risultano essere circa 500 (cinquecento) e si riferiscono a prestazioni legali svolte dalla fine degli anni '80 (con affidamento mediante delibera) sino al 2009. Da quest'ultima data il settore legale, anche a seguito dell'intervento legislativo "Decreto Bersani" DL. n. 223/06, ha provveduto ad utilizzare una convenzione (contratto di patrocinio) disciplinante i rapporti tra l'ente ed i legali con un importo massimo riferito al giudizio ed interamente impegnato con l'atto di incarico.

Di seguito si riporta la quantificazione riferita alle parcelle degli avvocati esterni ancora non pagate per mancanza di copertura finanziaria:

Passività pregresse Avv. Esterni

A) Passività inerenti parcelle avvocati esterni incaricati			
Elenchi	Importo parcelle	Importo residui	Totale occorrente
Elenco Gruppo A	1.273.546,20	55.046,01	1.218.500,19
Elenco Gruppo B	933.367,32	43.381,43	889.985,89
Elenco Gruppo C	246.252,37	20.873,12	225.379,25
Elenco Gruppo D	212992,64		212.992,64
Totale	(salvo errori & omissioni)		2.546.857,97

2 Parcelle Adv. Interni (Giuliano, De Florio e Basile) incaricati per la difesa e la costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

La seconda tipologia di "passività pregresse" è inerente le parcelle non pagate agli avv.ti interni. L'art. 27 del CCNL del 14/09/2000 del Comparto EELL e l'art. 37 del CCNL dell'area della Dirigenza delle Regioni e delle autonomie Locali stabiliscono che «*gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente [...]»*.

Agli atti del Settore Legale risultano depositate alla data odierna 192 parcelle, dell'Avvocato Dirigente Luigi Giuliano (in quiescenza dal mese di novembre 2010) e dei funzionari avvocati Maria Teresa De Florio e Francesca Paola Basile, riferito a giudizi con pronuncia favorevole per l'ente (come disciplinato dalle delibere di Giunta Comunale n. 238/2003 e n. 193 del 2002). L'importo complessivo richiesto con queste note è pari ad €. 373.672,52 suddiviso come segue:

B) Passività inerenti parcelle avvocati interni incaricati			
Elenchi	Importo parcelle	Importo residui	Totale occorrente
Elenco Gruppo Basile Giuliano	53.832,08		53.832,08
Elenco Gruppo De Florio Giuliano	319.840,44		319.840,44
		Totale	373.672,52

3 Atti dirigenziali del Settore Legale di conferimento incarico agli avvocati interni, adottate negli anni 2011 e 2012, non perfezionate.

Sino al 2010 la maggior parte degli atti di incarico ai legali interni venivano impegnati sul capitolo 80049 "Spese legali riguardanti i giudizi affidati al legale dell'Ente". Mentre, gli atti adottati nell'anno 2011 e 2012 dal Dirigente del Settore Legale di conferimento incarico ad Avvocati interni, pur riportando gli stessi capitoli di spesa, non sono stati perfezionati dal Settore Finanze con l'apposito visto di regolarità contabile – ai sensi dell'art. 151 comma 4 - .

Il Settore Finanze non ha provveduto a detto perfezionamento in quanto tutte le determine risultano impegnate su capitoli inerenti i compensi ai professionisti esterni. Stante la mancanza di

tale previsione nel Bilancio, il Settore Legale ha provveduto a richiedere, con la relazione previsionale e programmatica 2012, l'istituzione di un capitolo *ad hoc* per i compensi previsti agli avvocati funzionari, in caso di sentenze favorevoli - come previsto dall'art. 27 del CCNL -, con la richiesta di uno stanziamento presunto di €. 150.000,00 a copertura degli incarichi anno 2011 e 2012. Tale richiesta di istituzione nuovo capitolo è restata inevasa nel Bilancio di previsione anno 2012.

Tale situazione, ovviamente, crea una situazione di possibile debitoria nei confronti degli avvocati interni già incaricati alla difesa dell'Ente. Di seguito si riporta la tabella con il conteggio dell'importo da impegnare.

La tabella è suddivisa in 3 punti (x,y e z). I punti x ed y riguardano le determine già restituite dalla Ragioneria con la motivazione suesposta. Il punto z invece riguarda le determine di incarico adottate che prevedevano un ulteriore atto di impegno di spesa, successivo all'approvazione del Bilancio 2012, da imputare sull'apposito capitolo richiesto in fase di redazione dello stesso Bilancio.

C) Determine inerenti gli incarichi ad avvocati interni (Catalano, Basile e De Florio)		
Elenchi	Importo da impegnare	Totale occorrente
x) Determine 2011 non perfezionate dalla Ragioneria	18.327,40	18.327,40
y) Determine 2012 non perfezionate dalla Ragioneria	44.745,60	44.745,60
z) Determine 2012 adottate senza impegno ed in attesa dell'istituzione del capitolo pertinente	30.800,00	30.800,00
Totale		93.873,00

Per tale situazione il settore legale è in attesa di indicazione da parte del settore finanze.

Debiti Fuori Bilancio

La seconda macrotipologia debitoria del Settore Legale riguarda i *Debiti fuori Bilancio*. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 - n.FL.21/1993 - ha definito il debito fuori bilancio come «un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali». Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto all'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995).

Il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio.

L'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n. 2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che è la seguente:

a) sentenze esecutive

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Le tipologie di debiti fuori bilancio del Settore Legale riguardano principalmente se non esclusivamente la lettera a) dell'art. 194 del TUEL.

Le partite debitorie quantificate risultano essere circa 260 e riguardano principalmente le spese e competenze legali dovuti in forza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo...).

La quantificazione delle partite debitorie (riferite alla tipologia debito fuori bilancio) ammonta ad €. 1.312.111,84 alla data del 20/09/2012. E' importante evidenziare che, da una proiezione del debito, risulta possibile evincere che la massa debitoria aumenta in media di €. 100.000,00 al mese.

RIEPILOGO SETTORE LEGALE

Riepilogo Generale Passività pregresse Settore Legale			
A) Passività inerenti parcelle avvocati esterni incaricati			
Elenchi	Importo parcelle	Importo residui	Totale occorrente
Elenco Gruppo A	1.273.546,20	55.046,01	1.218.500,19
Elenco Gruppo B	933.367,32	43.381,43	889.985,89
Elenco Gruppo C	246.252,37	20.873,12	225.379,25
Elenco Gruppo D	212.992,64		212.992,64
Totale	<i>(salvo errori ed omissioni)</i>		2.546.857,97
B) Passività inerenti parcelle avvocati interni incaricati			
Elenchi	Importo parcelle	Importo residui	Totale occorrente
Elenco Gruppo Basile	53.832,08		53.832,08

Giuliano			
Elenco Gruppo De Florio Giuliano	319.840,44		319.840,44
<i>(salvo errori ed omissioni)</i>		Totale	373.672,52

C) Determine inerenti gli incarichi ad avvocati interni (Catalano, Basile e De Florio)		
Elenchi	Importo da impegnare	Totale occorrente
Determine 2011 non perfezionate dalla Ragioneria	18.327,40	18.327,40
Determine 2012 non perfezionate dalla Ragioneria	44.745,60	44.745,60
Determine 2012 adottate senza impegno ed in attesa dell'istituzione del capitolo pertinente	30.800,00	30.800,00
Totale		93.873,00

Totale passività pregresse
 € 3.014.403,49
(salvo errori e/o omissioni)


Riepilogo partite debitorie "Debiti Fuori Bilancio" inerenti le spese e competenze legali di controparte		
Partite debitorie	Totale conteggio	
circa 300	1.312.111,84	
Totale	<i>(salvo errori e/o omissioni)</i>	1.312.111,84

Totale Generale Settore Legale (salvo errori e/o omissioni)

€ 4.326.515,33

Il Dirigente del Settore Legale
 Avv. Angelo Mancini

5



Città di Benevento

Settore Opere Pubbliche
DIRIGENTE

Tel. 0824 - 772450 fax 0824 - 326194
indirizzo e-mail: dirigentelpp@comunebn.it posta certificata -
lavoripubblici@pec.comunebn.it

11 OTT 2012
Prot. N° 86767

Egr dott Andrea LANZALONE
Dirigente Settore Finanze

Egr Avv. Angelo MANCINI
Dirigente Settore Legale

LORO SEDI

OGGETTO: TRASMISSIONE RILEVAZIONE DEBITI SETTORE OO.PP. INTEGRAZIONI ALLA NOTA DEL 01.10.2012 PROT. 81444

Ad integrazione di quanto comunicato con la nota prot 81444 del 01.10.2012 si precisa che, ad oggi, i debiti da considerare certi sono quelli di seguito indicati:

RIEPILOGO GENERALE DEBITI ACCERTATI AL 11 OTTOBRE 2012			
1	Debiti accertati/sentenze (espropri)	€ 1.051.794,63	Allegato A
2	Debiti da Sentenze	€ 82.613,49	Allegato B
3	Debiti da lavoro	€ 29.190,05	Allegato F
4	Debiti segnalati post 30.03.2012	€ 828.072,98	Allegato G
TOTALE		€ 1.991.671,15	

L'ammontare delle passività rilevate sono quelle di seguito indicate:

RIEPILOGO GENERALE PASSIVITA' ACCERTATE AL 11 OTTOBRE 2012			
1	Debiti accertati/sentenze (espropri)	€ 1.471.208,00	Allegato A/bis
2	Passività pregresse	€ 115.060,95	Allegato C
3	Passività in violazione dell'art. 191 del TUEL	€ 306.080,82	Allegato D
4	Debiti presunti/giudizi in corso	€ 1.033,00	Allegato E
TOTALE		€ 1.893.382,77	

Di seguito si allegano gli elenchi come dettagliati nelle tabelle su riportate.

Distinti saluti

Benevento, 11 ottobre 2012



dirigente settore OO.PP.
Isidoro fucci



CITTA' DI BENEVENTO

SETTORE URBANISTICA

Piazzale Iannelli

82100 BENEVENTO

Telef. 0824 772470 -- fax 0824 25635

Il Dirigente

UFFICIO COORDINATO (PAG 1 + 2)

6

*Colonnello
Pozzo
Amendola*

Prot. nn. 79279/2012 – 79576/2012

Benevento, li 25/09/2012

Al Dirigente del Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone

SEDE

V° SETTORE TRAM
UNITA' OPERATIVA COORDINATA
GESTIONE DEL TERRITORIO
25 SET 2012
Prot. N° *179695*

Oggetto: Residui attivi e passivi. Stato di attuazione degli obiettivi fissati nella relazione previsionale programmatica - articoli 193 e 194 del Decreto legislativo n. 267/2000

Facendo seguito a quanto richiesto con note prot. n. 79279 e prot. n.79576/2012 si trasmette in allegato il prospetto in oggetto evidenziato.



Il Dirigente

Ing. Salvatore Zotti



CITTA' DI BENEVENTO

SETTORE URBANISTICA

Via del Pomerio - Pal. ex Impregilo Piazzale Iannelli

82100 - Benevento

Tel. 0824 772470 - fax 0824 772464

Il Dirigente

Al Dirigente del Settore Finanze

Dott. Andrea Lanzalone

SEDE

Oggetto: Residui attivi e passivi. Stato di attuazione degli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica - *Art. 193 del TUEL 267/2000*

Nella seguente tabella sono riportati in dettaglio i debiti fuori bilancio che, per quanto riguarda il settore urbanistica, non hanno subito variazioni rispetto all'ultima comunicazione del giugno scorso. Preciso che per quanto attiene Conca Scarl, come indicato nelle note, il lodo arbitrale è stato impugnato dal Comune presso la Corte di Appello di Napoli e l'udienza è fissata per il 16.11.2012.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

n.	Denominazione	Importo	Grado di Giudizio	note
1	<i>Partenope Scarl</i>	€ 2.025.239,69 >a titolo di ristoro per danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 03/08/2004 al 30/04/2012; >alla suddetta somma andrebbero detratti € 563.066,33 assegnati alla Partenope a seguito di intervento nella procedura esecutiva presso terzi n. 397/07 R.G.Es. e recuperati dalla medesima impresa il 05/03/2012 come si rileva dall'atto di precetto. TOTALE A SALDO (€ 2.025.239,69 - € 563.066,33=) € 1.462.173,36	>lodo arbitrale del 02/01/2009; >decreto di esecutività del lodo arbitrale trib. di Napoli n. 16 del 24/04/2009; >atto di precetto del 06/04/2012; > atto di pignoramento.	
2	<i>Conca Scarl</i>	€ 2.799.567,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda di arbitrato	>lodo arbitrale;	Impugnato dal Comune presso la Corte d'Appello di Napoli; Udienza fissata al 16/11/2012
3	<i>Università del Sannio PEMEIS</i>	€ 18.000,00 IVA compresa	>atto stragiudiziale diffida e costituzione in mora dell'avv. ANIELLO MELE.	

CREDITI

Da una ricognizione effettuata a partire da 20 ottobre 2011 risulta che, in seguito alla rateizzazione del contributo di costruzione, devono essere incassati € 608.985,90 così suddivisi:

Oneri di urbanizzazione: € 310.441,07 (Vincolati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie)

Oneri costo di costruzione: € 298.544,83
(Vedi nota allegata redatta dall'I.A. Nicola Coccia)

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI

Per quanto attiene gli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica si ritiene di poter attuare, in linea di massima, quanto previsto nella predetta relazione.

Infatti, sono in atto e ad un buon punto di attuazione le attività inerenti i seguenti obiettivi:

Obiettivo n. 1 - Implementazione e sviluppo attività Sportello Unico per l'Edilizia.

Obiettivo n. 3 - P.U.C.- A.P.I. - R.U.E.C. - P.U.A. - Riclassificazioni Urbanistiche

Obiettivo n. 4 - L'housing sociale

Obiettivo n. 5 - Piano Casa- L.R 19/2009 e ss.mm.ii.

Obiettivo n. 7 - PIU' Europa.

Obiettivo n. 8 - Piano Energetico Comunale con settore ambiente

Obiettivo n. 9 - Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del centro storico.

Obiettivo n. 10 - Accordi di Programma/Piani di Settore - Attuazione.

Obiettivo n. 11 - Cessione aree in proprietà o diritto di superficie ricadenti in zona CP ed eliminazione dei vincoli convenzionali di alienazione e locazione

Obiettivo n. 12 - Completamento programma " Ricostruzione post sisma ".

Obiettivo n. 13 - Sub aree - Attuazione Delibera CC. 51/2008

Per gli altri obiettivi è necessario fare alcune precisazioni:

Obiettivo n. 2 - Recupero oneri non versati. Completamento definizione pratiche di condono. Monetizzazione delle aree a standard per cambi di destinazione urbanistici.

Il Progetto finalizzato alla produttività, relativo agli oneri non versati, non è stato ancora avviato per motivi connessi alla definizione del fondo salario accessorio tra delegazione di parte pubblica e sindacati. E' stato comunque completato lo scadenziario delle date relative al pagamento degli oneri rateizzati e garantiti da polizze fideiussorie dal 2005. Inoltre, la carenza di personale non ha consentito di effettuare tale attività nell'orario di servizio.

E' stata predisposta ed approvata dal consiglio comunale la delibera per la monetizzazione delle aree a standards non reperibili ed incominciano ad arrivare le prime richieste.

E' stata, inoltre, approvato, come allegato al bilancio, il regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo del prezzo degli alloggi.

Per quanto attiene le pratiche relative al condono, a causa della carenza di personale e delle osservazioni della corte dei conti inerenti il compenso ai tecnici istruttori, non è stato possibile dare impulso alle relative attività. Comunque, a breve sarà predisposta una delibera che regolamenti le modalità per il compenso agli istruttori sia per quanto attiene i condoni relativi alle leggi 47/85 e leggi 724/94 che per quanto riguarda i condoni relativi alla legge 326/03.

Obiettivo n. 6 - UNESCO - Piano Luce e Piano colore

Entro la fine dell'anno saranno iniziate le procedure per l'affidamento degli incarichi per la redazione del Piano Luce e del Piano colore

Obiettivo n. 9 - Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del centro storico.

Questo programma sarà avviato dopo l'approvazione definitiva del PUC

Obiettivo n. 12 - Completamento programma " Ricostruzione post sisma ".

E' stata effettuata la verifica delle pratiche giacenti ed a breve sarà dato impulso alle istruttorie delle pratiche e all'attività delle commissioni in funzione dei fondi disponibili.

Il Dirigente
Ing. Salvatore Zotti





(7)

Prot. 2012/80352


Angelo Mancini
p.c.

Benevento, 26/09/12
Dirigente Settore Finanze
Signor Sindaco
Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: Attuazione programmi ai sensi art. 193 e 194 del D.lgs. 267/200 Rif. Nota prot. 77174/2012.-

Con la presente, si trasmette l'allegata relazione relativa all'attuazione degli obiettivi dell'esercizio finanziario 2012. Si coglie l'occasione per comunicare che con ns nota prot. 85004/2011 per il debito con il " Patto Territoriale della Provincia di Benevento" per un importo di € 11.348,58- è stata deliberata la scheda di debito fuori bilancio dalla Giunta Comunale con atto n. 13/2012 che deve essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini-

Allegati- Pag. -4-



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 Pal. Mosti - 82100 Benevento

Sistemi di Staff - Gabinetto Sindaco

All. al Prot. 2012/80352

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ARTT. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000 ESERCIZIO 2012

Centro di costo n. 10 Sistemi di Staff

GLI OBIETTIVI DEL 2012

1. PIANO STRATEGICO

E' stato completato il Piano Strategico, documento di orientamento strategico finanziato con Decreto dirigenziale n. 455 del 10/11/2008. Questo Ente ha completato la stesura definitiva del documento di orientamento strategico, secondo il cronoprogramma delle attività, pertanto è stata chiesta l'erogazione del 3° acconto del finanziamento concesso ed è stata consegnata presso gli uffici della Regione Campania in data 20/09/2010 la documentazione relativa alla terza tranche di rendicontazione delle spese sostenute.

L'attività per l'anno 2012 consisterà nella diffusione e nell'aggiornamento del Piano strategico, con Rendicontazione finale.

2. PIATTAFORMA LOGISTICA

E' stato approvato lo studio di fattibilità da parte della Giunta Comunale in data 8/07/2009 ed è stato inviato in Regione Campania per la successiva valutazione da parte del Nucleo di valutazione sugli investimenti pubblici. L'attività del 2012 consisterà nella ricerca di partner privati. Si evidenzia nel corso dell'anno l'insediamento da parte delle Poste Italiane SpA di un "Data Center".

3. CONCLUSIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE CONNESSO AL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE URBANO DEL BACINO DEL FIUME CALORE

Il Comune di Benevento sta, da diversi anni, conducendo politiche di sviluppo integrate dove il tema ambiente e il principio dello sviluppo sostenibile sono intese come prioritarie tanto è vero che il programma di mandato del Sindaco ha riconosciuto la questione ambientale quale elemento prioritario di approccio alle politiche di sviluppo della città. Dopo la firma del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e il Comune di Benevento in data 25/02/2008, è stato istituito il tavolo tecnico per l'attuazione degli impegni assunti. Con determina n.115 dell'11 giugno 2010 è stato rivisto ed adeguato il piano di lavoro ed il cronoprogramma delle attività che si è concluso nel 2012. Sono state accorpate alcune fasi in quanto dal punto di vista temporale, le risultanze degli studi fino ad ora condotti, hanno evidenziato l'esigenza concordata con il



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 Pal. Mosti - 82100 Benevento

Sistemi di Staff - Gabinetto Sindaco

Ministero di traslare la data di conclusione delle attività. Si è in attesa dell'acquisizione dell'area per realizzare l'intervento previsto.

4. SISTEMA MUNICIPALE DI CONSEGNE CITTADINE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SMUCC -

Il Comune di Benevento ha partecipato ad un Bando del Ministero dell'Ambiente, che rientra tra le azioni promosse nell'ambito del fondo per la Mobilità Sostenibile istituito dall'articolo 1 comma 1121 della Legge Finanziaria 2006 n. 296 e prevede l'attuazione degli interventi mediante un programma di cofinanziamento realizzato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.M. GAB/DEC/131/07 del 3 agosto 2007. Il progetto si propone di analizzare le caratteristiche della mobilità, dei trasporti e del processo logistico, sviluppare un approccio metodologico, favorire la riorganizzazione della logistica e la realizzazione di sistemi telematici e di centri d'informazione, infine attivare un'azione concreta di sperimentazione. Allo scopo si sta individuando un'area dove realizzare una piattaforma di smistamento delle merci per il consolidamento dei carichi diretti al centro cittadino, con servizi navetta effettuati attraverso mezzi a basso impatto (metano e elettrici). Con decreto n. 661 del 14/06/2010 è stato approvato il POD (Programma Operativo di Dettaglio) e con lo stesso decreto è stata accreditata la prima parte (50%) del finanziamento concesso. Il programma è in corso. Si concluderà nel 2013.

5. PROGETTI DI TERRITORIO II FASE

Benevento è stata individuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quale territorio - snodo per i progetti di territorio, nell'ambito degli sviluppi delle attività di pianificazione strategica promosse dal Ministero e nel quadro della valorizzazione del potenziale costituito da due interventi di rilevanza nazionale: il potenziamento della s.s. 372 Telesina e la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Il 1° progetto si è completato ed in data 15/06/2010; è stata sottoscritta una seconda convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture ed il Comune di Benevento per l'avanzamento attuativo del II Progetto di territorio che si è concluso nel mese di luglio 2011. Le attività programmate, insieme ai risultati degli studi e alle azioni realizzate nell'ambito del progetto saranno presentati alla manifestazione URBANPROMO 2012, prevista novembre 2012 a Bologna.

6. ACCORDI DI RECIPROCIITA'

E' stato presentato nel 2010 una proposta del SITS1 unitamente ad altri Comuni della Provincia nell'Anno 2010. Si è in attesa della valutazione della Regione Campania e dell'eventuale finanziamento.

7. IL PATTO FORMATIVO LOCALE

La Regione Campania ha posticipato la data di conclusione di tutti i P.F.L. il Comune di Benevento ha terminato regolarmente i primi tre interventi inseriti nel Patto. Devono essere avviati altri quattro interventi, ma ad oggi la Regione Campania non ha ancora deciso sul loro prosieguo. Tutta la documentazione necessaria è stata consegnata in Regione Campania e si è in attesa di direttive per i successivi adempimenti.



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 Pal. Mosti - 82100 Benevento

Sistemi di Staff - Gabinetto Sindaco

8. PIU' EUROPA

E' stato costituito il nuovo Ufficio Più Europa, la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 17/02/2010, nel prendere atto del percorso di costruzione del Programma, attuato dal Settore Sistemi di Staff- Ufficio Politiche di Sviluppo e Politiche Comunitarie - Più Europa ha dato mandato al Dirigente della Struttura nella persona dell'Avv. Angelo Mancini di porre in essere gli atti necessari e consequenziali alla definizione del Programma. L'Ufficio ha predisposto il documento di descrizione del sistema di gestione e controllo, nel quale sono precisate le procedure per la gestione, per la certificazione e per il controllo delle operazioni del Programma. Con dispositivo sindacale n. 75 del 15.02.2010 sono state nominate le unità di personale da destinare all'ufficio che ad oggi non opera ancora con tale personale, in quanto non sono stati ancora predisposti i relativi provvedimenti di trasferimento. Nel BURC dell'8/03/2010 è stato pubblicato il decreto di approvazione del PIU' Europa Benevento, che comprende 13 interventi, per un ammontare complessivo di oltre 42 milioni di Euro, di cui il 10% sarà a carico del Comune.

Sono in fase di conclusione le procedure di affidamento dei lavori per gli ulteriori adempimenti.

9. COMUNICAZIONE PUBBLICA - UFFICIO STAMPA

L'Ufficio Stampa cura i rapporti con i diversi mezzi di comunicazione quali, radio, giornali e tv. Promuove e organizza le conferenze stampa per la presentazione delle attività e dei progetti dell'Amministrazione Comunale. Redige note stampa, comunicati e articoli, progetta e sovrintende la realizzazione di tutte le pubblicazioni del Comune di Benevento nonché di "BeneComune". Cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale per quanto attiene la comunicazione istituzionale verso i mezzi di comunicazione di massa. Elabora progetti, piani di comunicazione e di marketing in accordo con i Settori e nell'ambito dell'attuazione del programma di mandato dell'Ente.

10. L'UFFICIO DI GABINETTO

Nell'ambito dei propri compiti ha provveduto ad assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa del Sindaco, con quella degli altri organi istituzionali ed Enti, ha sempre assicurato un ottimo livello di efficienza nel garantire il concetto astratto di "vicinanza" della figura del Sindaco ai cittadini, alle loro richieste ect..

11. URP- TRASPARENZA - LEGALITA'

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" meglio nota come "operazione trasparenza" impone, all'art. 21, comma 1, che *tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale*. In ottemperanza alla legge questo Comune si è attivato per assicurare, sia il rispetto della stessa che il migliore funzionamento di tutta la struttura affinché sia sempre in grado di assicurare un buon



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 Pal. Mosti - 82100 Benevento

Sistemi di Staff - Gabinetto Sindaco

servizio all'utenza, infatti è in fase di organizzazione l'opportunità di trasferire l'attuale sede dell'URP ubicandolo in una posizione più centrale e accessibile a tutti. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Benevento è a disposizione di cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici e privati per comunicare in modo semplice e diretto. L'Urp permette di conoscere e far conoscere le iniziative di interesse culturale e sociale presenti nel territorio ed è al servizio dei cittadini per rispondere alle loro richieste in modo chiaro e nel più breve tempo possibile. Si possono, anche, consultare e avere copia degli atti e dei documenti amministrativi.

12. POLITICHE INTEGRATE PER L'INNOVAZIONE

L'innovazione, tradizionalmente intesa come processo lineare di progresso tecnologico, è in realtà interessata da una continua evoluzione che ne fa l'espressione di processi complessi e interattivi, che sempre più spesso vedono la collaborazione tra attori diversi. Ciò comporta la necessità di un nuovo approccio, sistemico, che si concretizzi in politiche nuove per l'innovazione, con l'obiettivo di sostenere le attività innovative e di valorizzarne il ruolo. Il Comune di Benevento non vuole perdere questa occasione e si è organizzato per garantire un adeguato livello di investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e migliorare il governo e la gestione dell'Ente attraverso il CED. Si vuole incoraggiare la diffusione delle migliori pratiche valorizzando il ruolo degli addetti al servizio; assicurando la presenza di una struttura moderna e affidabile a sostegno dell'innovazione e al servizio dei colleghi-dipendenti. Ancora, si è voluto incentivare uno sviluppo responsabile delle tecnologie e la loro convergenza, per facilitare i flussi di conoscenza e favorire lo sviluppo dell'intranet aziendale che rendano possibile la creazione, la circolazione e la diffusione del sapere. Con Decreto dirigenziale n. 226 del 7 luglio 2009 l'A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi della Regione Campania, è stato approvato ed indetto l'avviso per la presentazione di progetti di e-government da parte di aggregazioni composte da EE.LL. campani con numero totale di abitanti non inferiore a 100.000, in grado di migliorare sia l'organizzazione interna dei singoli enti che l'erogazione di servizi ai cittadini ed alle altre P.A. a valere sulle risorse dell'O.O. 5.1 settore sistemi informativi;

Il progetto "Protocollo informatico con flusso documentale" è stato finanziato per un importo pari ad € 346.000,00 a valere su Fondi PO-FESR, con un importo di cofinanziamento da parte del Comune di Benevento di Euro 44.000,00.-

Nel corso del periodo di riferimento un significativo impegno è stato profuso nella predisposizione di atti complessi che investono le attività di diversi gruppi di lavoro che la maggior parte delle volte si intersecano tra di loro.

Si stima che il livello di raggiungimento degli obiettivi compresi nel RPP sia stata raggiunta il 95% e che al momento per ognuno di essi permangono gli equilibri stabiliti in sede di previsione. Si fa presente, inoltre, che con delibera n. 13/2012, la Giunta Comunale ha provveduto ad accantonare la somma necessaria per la partita provvisoria inerente al Patto Territoriale della Provincia di Benevento, per l'importo di € 11.348,58-, ciò ha determinato che non si provvedesse al suo inserimento nella massa passiva di cui al gruppo di lavoro.

Il Dirigente
(Avv. Angelo Mancini)

(18)



Benevento lì **11.10.2012**

Prot. n. **85173**



Al Dirigente Del Settore Debiti Fuori Bilancio
Avv. Angelo Mancini
SEDE

Al Dirigente Settore Finanze
Dr. Andrea Lanzalone
SEDE

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio.

In riferimento all'oggetto, alla ns. precedente nota n. 80424 del 27.09.2012, ed all'incontro tenutosi presso Codesto Settore in data 11 ottobre, si precisa che le passività da ritenersi debiti fuori bilancio per i quali esiste una sentenza passata in giudicato sono le seguenti:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. MICCO LUCIANO | € 2464,92 | interessi al 10.04.2012 |
| 2. Girolamo Giorgio | € 91503,72 | interessi al 24.02.2012 (da cui trattenere la somma di € 45578,93 in favore del Comune) |
| 3. Cerracchio + Salomone Cosimo autista autobus | € 600.000,00 | interessi da calcolare (in solido con Mare) |

Per le altre questioni segnalate e precisamente:

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. Fafa | € 349440,62 | indennità di occupazione ad aprile 2012 |
| 2. Carolina to:re | € 100.000,00 | se raggiunto accordo (in caso contrario ci si troverebbe esposti ad un debito di circa 360.000,00) |
| 3. Villa dei papi | € 153956,03 | a tutto il 2011 |

non trattasi attualmente di debiti fuori bilancio ma di passività del settore, per alcune delle quali vi sono dei giudizi in corso come ad esempio Fafa.

Si fa inoltre presente che è in fase di predisposizione la ricapitalizzazione dell'ASIA Spa per un totale di € 1.006.549,00.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Ing. Salvatore Zotti



Benevento li 24/07/2012

CITTÀ DI BENEVENTO
 SETTORE SERVIZI ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE
 24 LUG. 2012
 PROTOCOLLO INTERNO
 N. 6608

Al Dirigente IV° Settore
Arch. Isidoro Fucci
Sede

Al Dirigente Settore Legale
Avv. Angelo Mancini
Sede

Al Segretario Generale
Dott. Antonio Orlacchio
Sede

E p.c.
 Al Sindaco
 All'Assessore al Bilancio
 All'Assessore alle Politiche Sociali
 → Al Dirigente Finanze
 Al Collegio dei Revisori
 Loro Sedi

*Amministratore
 Fucci
 Orlacchio*

Oggetto: Delibera di G.C. n. 30 del 01/03/2012. Ricognizione dei debiti fuori bilancio

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i seguenti dati relativi alle schede di debito fuori bilancio predisposte dallo scrivente Settore a tutt'oggi, con l'indicazione delle fonti di finanziamento per il loro pagamento :

- De Giovanni Rita per riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio De Giovanni Rita C/ Comune di Benevento – Sentenza Corte di appello di Napoli n. 2573/2009 per l'importo complessivo di € 29.501,76; Cap. 90031/1 del redigendo bilancio 2012;
- Della Monica Mario per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale – Giudizio Della Monica Mario c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro n.197/2011 per l'importo complessivo di € 629,33; Cap. 90031/1 del redigendo bilancio 2012;
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale Rosella Marisa - Giudizio Rosella Marisa c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro n.880/2011 per l'importo di € 13.687,69; Cap. 1302 – 6069 – 3171 del redigendo bilancio 2012.
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale Colangelo Ersilia - Giudizio Colangelo Ersilia c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento –

Sezione Lavoro n.883/2011 per l'importo di € 13.687,69; Cap. 1302 – 6069 – 3171 del redigendo bilancio 2012.

- Per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale Caruso Rosa - Giudizio Caruso Rosa c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro n.882/2011 per l'importo di € 13.687,69; Cap. 1302 – 6069 – 3171 del redigendo bilancio 2012.
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale Fiscariello Maria - Giudizio Fiscariello Maria c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro n.881/2011 per l'importo di € 13.687,69; Cap. 1302 – 6069 – 3171 del redigendo bilancio 2012.
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio Piesco Guido - Giudizio Piesco Guido c/ Comune di Benevento – Sentenza del Giudice di Pace di Benevento n.2604/2010 per l'importo di € 2.100,00; Cap. 90031/1 del redigendo bilancio 2012;
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio Medici Eugenio - Giudizio Medici Eugenio c/ Comune di Benevento – Sentenza del Giudice di Pace di Benevento n.1392/2010 per l'importo di € 550,00; Cap. 90031/1 del redigendo bilancio 2012;
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio dipendente comunale Corrieri Patrizia - Giudizio Corrieri Patrizia c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro n.1862/2011 per l'importo di € 14.058,72; Cap. 1302 – 6069 – 3171 del redigendo bilancio 2012.
- Per riconoscimento debiti fuori bilancio Zollo Alessandra - Giudizio Zollo Alessandra c/ Comune di Benevento – Sentenza del Tribunale di Benevento – n.2064/2011 per l'importo di € 805,77; Cap. 90031/1 del redigendo bilancio 2012;

Si comunica, inoltre, che risultava appostata nel bilancio 2011 la somma di € 63.500,00 sul capitolo 90031/1 – intervento 1.10.04.08 per la copertura finanziaria dei suindicati debiti fuori bilancio, ma non risulta impegnata.

La stessa somma è stata riproposta nel redigendo bilancio 2012.

Distinti saluti.



P. IL DIRIGENTE IV° SETTORE
La P. O. delegata
(Dott.ssa Annamaria Villanacci)

10



COMUNE DI BENEVENTO
PROTOCOLLO LL.PP.

01 OTT 2012

Prot. N° 81452

Egr dott Andrea LANZALONE
Dirigente Settore Finanze

Egr Avv. Angelo MANCINI
Dirigente Settore Legale


LORO SEDI

OGGETTO: TRASMISSIONE RILEVAZIONE DEBITI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE (ESPROPRI DELEGATI).

Si rimette in allegato alla presente il quadro riepilogativo relativo alla rilevazione delle partite debitorie da procedure espropriative derivanti da convenzioni urbanistiche, che necessariamente dovranno essere ulteriormente verificate alla luce di incongruenze, inesattezze e/o contraddizioni rilevate recentemente dal gruppo di lavoro.

Distinti saluti

Benevento, 01 ottobre 2012



il dirigente settore OO.PP.
arch. isidoro fucci

il dirigente settore Urbanistica
ing. salvatore zotti

QUADRO RIEPILOGATIVO DEBITI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE DERIVANTI DA
CONVENZIONI URBANISTICHE (ESPROPRI DELEGATI).

1—MANZO --ZENTILE sentenza n.1067/2011, per espropriazione € 38.335,68 e
per occupazione € 31.034,95 ed in totale euro 69.370,63 alla data del 25 marzo 1997 a cui
vanno detratti euro 12.040,23 depositati presso la CASSA DD.PP. con quietanza n. 32 del
05.03.1997 per cui restano euro 57.330,40 con interessi legali dal 25.03.1997 al 19.09.2012 e
quindi euro

EURO 83.368,08

2—SACCOMANNO ANGELO + altri sentenza 1304/10, si prende in
considerazione la valutazione fatta in data 30.09.2002 dalla CTU, pari a euro
 $39.482,00+7.027,00+9.464,00=$ euro 55.974,15 con interessi moratori al 29.02.2012 diventano
€ 107.679,78

EURO 107.679,78

3—COPPOLA LUIGI +3 sentenza 1493/2009, per euro 844.167,39 oltre il danno pari
ma euro 293.621,84 e quindi euro 1.137.789,23 alla data del 19.10.2006 (CTU) oltre interessi
legali dal dal 20.10.2006 (data CTU) al 19.09.02.2012 e quindi euro 1.289.224,30

EURO 1.289.224,30

(ESISTE ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 01.03.2010 PER EURO 1.164.378,35)

CONDANNA IN SOLIDO CON L'IACP.

4—PARENTE ERENNIO sentenza 1627/2007

VIRGO FIDELIS per euro 347.075,64 + euro 11.833,60 relitti
CONCORDIA per euro 488.422,73 + 21.111,70 relitti
ITALIA MIA per euro 45.231,26 +4.058,30 relitti

ATTO DI PRECETTO DEL 23.04.2010 PER EURO 1.288.756,41
Interessi legali dal 24.04.2010 al 19.09.2012

CONDANNA IN SOLIDO

EURO 1.340.165,44

5- TARANTINO CARMINE sentenza 580/2007 per una valutazione di euro 236.925,63
+ € 20.477,72 = € 257.403,35 oltre RIVALUTAZIONE MONETARIA dal 04.01.1993 al
26.04.2007 oltre interessi sulla somma rivalutata dal 04.01.1993 al 26.04.2007 e quindi
€ 370.918,23 oltre interessi legali dal 27.04.2007 fino al 19.09.2012 e quindi in totale
euro 415.458,90 ;

EURO 415.458,90

CONDANNA IN SOLIDO

Da detrarre le somme depositate con quietanza n. 78 del 19.03.1997 già
svincolate pari a euro 86.248,30

6- PALAZZI +4 sentenza 1101/05--2005/06—6529/10—2570/2003

(ACQUEDOTTO—ALTAIR—IACP) per la COOP. AURORA il giudizio è
tutt'ora pendente.

(acquedotto) € 13.848,00 oltre interessi dal 29.12.2006 al 19.09.2012 e quindi

€ 15.623,77

7- SERINO VINCENZO E PISANO CHIARA (eredi)

ALTAIR MASCIOLI -sentenza

1408/2010—681/2006— per l'importo di euro 1.205.250,51 al 31.12.2011

EURO 1.205.250,51

DA DETRARRE LE SOMME DEPOSITATE CON QUIETANZE N.189-- 190 e 191 DEL 28.07.1997 PARI AD € 18.822,95+ € 30.884,12+ € 7.528,70 oltre alle quietanze n.454 e 459 del 15.11.2001 pari ad € 5.861,60 + € 25.487,01 ed in totale euro 88.584,38 oltre alle quietanze n. 159 e 160 per la cooperativa Primavera pari a euro 2.239,12

DA DETRARRE LE SOMME GIA' PAGATE CON TRANSAZIONE DEL 1996.

10- Serino Vincenzo e Pisano Chiara (eredi) CISEB -sentenza 1304/2002 e

3158/2006 euro 5.199.210 esecuzione del giudicato

EURO 5.199.210,00

CONDANNA IN SOLIDO CON CISEB

11- SERINO LUIGI—LEGUMI ELSA-- CISEB sentenza 1651/03 e 2844/2011

per un (importo di euro 120.482,70 oltre interessi al tasso del 3,5%) dall'illecito al soddisfo pari a euro 200.037,59
Sentenza 2844/2011

EURO 200.037,59

RESTITUZIONE DI MQ. 1.931 (o MQ. 2040 ?) DI SUOLO OCCUPATO E NON IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATO.

12- SERINO LUIGI LEGUMI ELSA ALTAIR sentenza 1650/03-- 2843/2011;

euro 428.486,35 di cui € 169.245,70 in concorso con ALTAIR 1973 oltre interessi e rivalutazione dal 27.07.1990 al 15.07.2011 e quindi euro 1.382.859,68 di cui

euro 546.208,88 in concorso con ALTAIR

€ 1.382.859,68 oltre interessi dal 17.07.2011 al 19.09.2012 e quindi euro 1.417.317,51

IN CONCORSO CON ALTAIR 1973 interesse medio 3,5% su € 428.486,35 = euro 314.649,35;

IN CONCORSO CON ALTAIR 1973 alla somma di € 67.380,48 rivalutata dalla data 27.07.1990 al 15.07.2011 e quindi euro 217.456,41 oltre interessi al 29.02.2012 e quindi euro 222.874,94.

IN CONCORSO CON ALTAIR per euro 44.919,50 (SOPRASUOLO) oltre rivalutazione e interessi dal 27.07.1990 al 15.07.2011 e quindi euro 144.969,30 oltre interessi al 29.02.2012 e quindi euro 148.581,61;

riepilogo:

Sommano

€ 1.417.317,51

€ 332.399,75

€ 222.874,94

€ 148.581,61

EURO 2.121.173,81

DA DETRARRE LE SOMME DEPOSITATE CON QUIETANZE n. 194—195 e 197 del 28.07.1997 pari ad euro 43.682,57.

Quietanza n.453 del 15.11.2001 pari ad euro 76.041,95;

(RISULTANO DEPOSITI EFFETTUATI DALLA COOPERATIVA “ LA FIORENTE QUIETANZA N. 11 DEL 19.03.2003 PER EURO 65.436,15 E COOPERATIVA SAGITTARIO QUIETANZA N.3 DEL 14.01.2005 PER EURO 22.020,52)

13- RUGGIERO MARIA TERESA E MIRIAM sentenza n. 1907/2010 per euro 34.205,48 al 31.08.2001, CTU arch. Carolla— oltre rivalutazione e interessi al 29.02.2012 e quindi euro 43.131,70

COMMISSARIO AD ACTA

EURO 43.131,70

14- ZOLLO PASQUALE ED ALTRI sentenza 4250/2010 non esiste CTU per poter quantificare, comunque è sottoposto all'art 35 del DLGS n.80/98

15- VARRICCHIO BARTOLOMEO +2 sentenza 755/2005 (coop. Artemisia)

IN CONCORSO CON ARTEMISIA euro 56.498,99 oltre rivalutazione e interessi dal

18.07.1997 al 30.08.2012 e quindi euro 105.845,68 oltre a

SOLO COMUNE euro 44.010,41 oltre rivalutazione e interessi dal 18.07.1997 al 31.08.2012 e quindi euro 82.449,48

IN TOTALE

EURO 188.295,16

EURO 30.962,83

25- EXTRA PALAZI SENTENZA N.525/2012

**TOTALE DEBITI RILEVATI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE
DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE (ESPROPRI
DELEGATI) € 12.208.619,04**



Città di Benevento

Settore Finanze

Via Annunziata - Pal. Mosè 0824/772274 fax 0824/772264

P.IVA/codice fiscale 00074270620



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ARTT.193 e 194 del TUEL n.267/2000

Lo stato di attuazione dei programmi affidati dal Consiglio Comunale al Settore Finanze con la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con atto n.28 del 25/07/2012, procede senza particolari problemi e secondo la tempistica fissata.

E' stata adottata la delibera di G.C. n. 108 del 27/06/2012 avente ad oggetto l'impignorabilità delle somme di cui all'art.159 del TUEL n.267/2000 - 2° semestre 2012, continuando nella meritoria attività tesa alla razionalizzazione dei pagamenti e al rispetto cronologico degli stessi. Ciò sta evitando le assegnazioni conseguenti ai pignoramenti presso il tesoriere con il quale il servizio di tesoreria è gestito in maniera informatizzata. La scadenza del servizio di tesoreria al 30/06/2012 ha comportato che il Settore sia stato incaricato non solo di procedere alla predisposizione del relativo bando per il periodo 1.1.2013-31.12.2015 ma anche di richiedere apposita proroga tecnica sino al 31/12/2012. Per quanto riguarda la proroga, quest'ultima è stata richiesta e concessa dal tesoriere Unicredit spa mentre per quanto riguarda il bando di gara, lo schema di convenzione dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale entro il mese di ottobre.

Con delibera di G.C. n. 136 del 05/09/2012 si è preso atto che il limite di spesa oggetto di taglio così come previsto dal D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 è stato rispettato, tenendo in considerazione le interpretazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 23/05/2012:

Con la delibera di G.C. n. 137 del 05/09/2012 è stato adottato il piano programmatico dei pagamenti e degli impegni in modo da garantire il rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto del necessario equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale ed avendo come obiettivo anche quello del rientro, nel più breve tempo possibile, ad un'equilibrata situazione di cassa.

In ordine alla liberalizzazione delle partecipate, la scelta dei consulenti così come lo studio di fattibilità sono stati eseguiti ma devono essere riveduti a seguito mutamento dello scenario normativo.

Per quanto riguarda il Piano della Performance, il Comune ha aderito al relativo progetto FORMEZ e sta predisponendo quanto necessario per partecipare alla competizione promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato entro il 31/12/2012 si predisporrà apposita elaborazione di una proposta di modifiche alla convenzione regolante i rapporti tra Comune e Società concessionaria.

Entro febbraio 2013 dovranno essere quantificati i risparmi in ordine alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ed informatiche, software ed arredi, ecc. così come dovrà essere definitiva, anche trans attivamente, le partite sospese con TELECOM.


Per quanto riguarda il servizio Entrate, si confermano le attività programmate in sede di formazione ed approvazione dei documenti previsionali 2012/2014, ad eccezione della data di inizio degli avvisi di accertamento per omessa denuncia che è l'anno 2006. Per quanto riguarda la DIGEP, in data 2 aprile 2012 si è provveduto alla risoluzione del contratto e si è affidato il servizio alla seconda classificata.

Per quanto riguarda il servizio Economato, si confermano le attività programmate in sede di formazione ed approvazione dei documenti previsionali 2012 /2014 con relativa costituzione dei capitoli per il fondo economale.

Il Settore scrivente ha segnalato come probabile passività latente la situazione del Consorzio Smaltimento BN1, la cui passività ammonterebbe ad oltre 900.000,00 euro.

Il Dirigente

Dott. Andrea Lanzalone




12



Rif. Prot. Finanze 79279/2012

Benevento, 24.09.2012

*Amministratore
Columelli*



Al Settore Finanze
Al Settore Legale

Loro Sedi

Oggetto: Situazione debitoria Segreteria Generale.

Per i successivi adempimenti, si trasmette in allegato la scheda riepilogativa ed analitica della situazione debitoria della Segreteria Generale.

Il Segretario Generale
Avv. Antonio Orlacchio



SEGRETERIA GENERALE

NOMINATIVO	RICHIESTA ENTE	IMPORTO RICHIESTO PER PERIODO	TOTALE IMP. RICHIESTO
Consigliere Sergio Tanga	Sviluppo Italia Campania prot. N. 75912/2011	€ 16.113,42 dall'8.6.2011 al 26.9.2011	
“ “	Sviluppo Italia Campania Prot. N. 75916/2012	€ 13.757,01 dal 27.9.2011 al 31.12.2011	€ 29.870,43
Consigliere Giuseppe Zollo	Unicredit Group prot. N. 3842/2009	€ 546,88 IV trimestre 2008	
“ “	Unicredit Group prot. N.13210/2009	€ 565,10 I trimestre 2009	
“ “	Unicredit Group prot. N.21235/2009b	€ 373,17 II trimestre 2009	
“ “	Unicredit Group prot. N. 4588/2010	€ 1276,63 II semestre 2009	
“ “	Unicredit Group prot. N. 16085/2008	€ 76,17 recupero somma	
“ “	Unicredit prot. N. 15611/2010	€ 500,66 I trimestre 2010	
“ “	Unicredit prot. N. 22623/2010	€ 327,41 II trimestre 2010	
“ “	Unicredit prot. N. 5214972011	€ 222,52 I trimestre 2011	
“ “	Unicredit prot. N. 92298/2011	€ 290,24 II trimestre 2011	
“ “	Unicredit prot. N. 111433/2011	€ 725,60 III trimestre 2011	
“ “	Unicredit prot. N. 0071847/2012	€ 317,36 I semestre 2012	€ 5.221,74
Consigliere Nazzareno Orlando	Augusta Westland prot. N.91190/2011	€ 52.371,24 periodo 2007/2011	€ 52.371,24
Consigliere Umberto Panunzio	ASIA S.p.A. Benevento prot. N. 9359/2010	€ 3.296,40 periodo anno 2009	
“ “	ASIA S.p.A. Benevento Prot. ASIA 1475/2011	€ 3.201,54 periodo anno 2010	€ 6.497,94
Consigliere Massimo De Rienzo	COMPASS	€ 3.645,06 aprile/maggio 2009	
“ “	COMPASS	€ 3.278,78 giugno/luglio 2009	
“ “	COMPASS	€ 2.310,37 agosto/settembre 2009	€ 9.234,21
Consigliere Gianfranco Ucci	Banco di Napoli Intesa San Paolo	€ 20.416,07 dall'1.1.2008 al 31.10.2008	

NOMINATIVO	RICHIESTA ENTE	IMPORTO RICHIESTO PER PERIODO	TOTALE IMP. RICHIESTO
Consigliere Gianfranco Ucci	Banco di Napoli Intesa San Paolo	€ 37.710,32 dal 1.11.2008 al 31.8.2010	
“ “	Banco di Napoli Intesa San Paolo	€ 7.760,65 dall'1.9.2010 al 31.12.2010	
“ “	Banco di Napoli Intesa San Paolo	€ 6.143,27 dall'1.1.2011 al 30.4.2011	€ 72.030,31
Consiglieri Leonida Collarile e Ambrosone Luigi	Metro Campania Nord Est Decreto Ingiuntivo prot. N. 44017 del 21.5.2012	€ 58.047,72 periodo 2006/2011	
“ “	Metro-Campania Nord Est Nota spese prot. 68937/2012	€ 26.115,45 a tutto febbraio 2012	€ 84.163,17

IMPORTO TOTALE

€ 259.389,04

SOMME DISPONIBILI :

ANNO 2009	€ 3.821,59	- IMPEGNO 3037/2009
ANNO 2010	€ 20.000,00	- IMPEGNO 702/2010
ANNO 2011	€ 28.976,49	- IMPEGNO 2510/2011
ANNO 2012 (somma prevista)	€ 32.000,00	

TOTALE SOMME DISPONIBILI

€ 83.821,59

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO = € 259.389,04 a sottrarre € 83.821,59 (somme disponibili in bilancio) = € 175.567,45

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 19 OTT. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 19 OTT. 2012

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(**Francesco MUCCI**)



Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. **Andrea Lanzalone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale